Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 18 maggio 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 133 DEL 18 MAGGIO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5 % «Piano per lo sviluppo dell'agricoltura»; 6 % Garantite dallo Stato - «Diciottennale»; 6 % «Legge 30 dicembre 1960 - N. 1676»; 6 % «Piano per lo sviluppo dell'agricoltura»; 6 % Garantite dallo Stato - B»; 7 % «Piano per lo sviluppo dell'agricoltura»; 7 % Garantite dallo Stato - «B», effettuate il 10 maggio 1977.

(5339)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. **1058.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze politiche alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 14 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto pubblico della facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia adottata in data 15 giugno 1976;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze politiche della medesima Università in data 30 giugno 1976;

Vista la delibera del senato accademico dell'Università di Pavia del 18 ottobre 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale non corrisponde alle esigenze didattico-scientifiche;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto pubblico della facoltà di scienze politiche della medesima Università con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Pavia hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche della cattedra di istituzioni di diritto pubblico della facoltà di scienze politiche;

Considerato che il posto in questione risulta attualmente ricoperto dal dott. Ernesto Bettinelli e che lo stesso ha dichiarato il proprio consenso al trasferimento presso la cattedra di diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza della stessa Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto pubblico della facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito alla cattedra di diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia.

Dalla stessa data il dott. Ernesto Bettinelli attuale titolare del posto, è trasferito alla cattedra di diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1977
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1977, n. **193.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 201, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria.

Scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria

Art. 202. — La scuola ha la durata di tre anni. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti da ammettere alla scuola è di 38 per i tre anni di corso.

Art. 203. — L'ammissione alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esami.

Art. 204. — L'ammontare delle tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola è stabilito nel modo seguente:

immatricolazione	L. 10.000
iscrizione	» 45.000
contributo laboratorio	» 60.000
contributo clinico	» 30.000
contributo libretto	» 1.000
soprattassa esami	» 5.000
soprattassa diploma	» 5.000
ripetizione esami	» 2.000

Art. 205. — L'ordinamento degli studi è il seguente:

1° *Anno*:

1) anatomia funzionale dell'apparato respiratorio;
2) fisiomeccanica della respirazione;
3) le funzioni respiratorie ai vari livelli;
4) le funzioni del circolo polmonare;
5) attività non respiratorie del polmone;
6) metodologia di indagine della funzionalità respiratoria;
7) i farmaci del respiro.

2° *Anno*:

1) inquadramento generale e diagnostico di patologia broncopleuropolmonare;
2) le alterazioni funzionali respiratorie in patologia broncopleuropolmonare;
3) l'insufficienza respiratoria nei suoi aspetti eziopatogenetici, clinici e terapeutici;
4) fisiopatologia cardiocircolatoria nei broncopneumopatici;
5) le alterazioni funzionali respiratorie nei vasculopatici e nei cardiopatici.

3° *Anno*:

1) terapia medica generale delle sindromi da disfunzione respiratoria;
2) terapia strumentale della insufficienza respiratoria;
3) metodologie di rieducazione funzionale respiratoria;
4) la rieducazione respiratoria nelle broncopneumopatie invalidanti;
5) terapia cardiologica e del circolo nei broncopneumopatici cronici;
6) terapia d'urgenza nelle sindromi disfunzionali respiratorie;
7) prevenzione e cura dell'invalidità respiratoria.

I corsi di insegnamento saranno altresì integrati da turni obbligatori di internato, nei reparti di degenza, nei laboratori di ricerca, da esercitazioni pratiche e da conferenze. Gli esami di profitto avranno luogo al termine di ogni anno di corso. Per il conseguimento del diploma di specializzazione è prescritta la presentazione e discussione di una dissertazione scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1977
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1977, n. 194.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto di orientamento scolastico professionale e medico-psicopedagogico « Maria Gasca Diez », in Roma.

N. 194. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'istituto di orientamento scolastico professionale e medico-psicopedagogico « Maria Gasca Diez », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1977
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1977, n. 195.

Autorizzazione alla Società per la cremazione dei cadaveri, in Pavia, ad accettare un'eredità.

N. 195. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Società per la cremazione dei cadaveri, in Pavia, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Silvio Quadrelli con testamento olografo 1° gennaio 1960, pubblicato e depositato negli atti del notaio Giuseppe Lupo di Pavia con verbale 28 gennaio 1970, n. 1527 di repertorio, consistente in L. 300.000 depositate sul libretto R/Vinc. 2477 presso la Banca Comit di Pavia e in taluni beni mobili di scarso valore.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1977, n. 196.

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero di Santa Maria, in Pontassieve, della congregazione solesmense dell'ordine benedettino, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

N. 196. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero di Santa Maria, in Pontassieve (Firenze), della congregazione solesmense dell'ordine benedettino. Il monastero viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dal monastero delle suore benedettine della SS. Annunziata, in Rosano di Rignano sull'Arno (Firenze), con atto pubblico 28 novembre 1975, n. 3427 di repertorio, a rogito avv. Carlo Alberto Castagna, notaio in Castelfiorentino (Firenze), consistente: 1) nella nuda proprietà della villa di Gricigliano e dell'annessa cappella, in località Gricigliano del comune di Pontassieve, con riserva di usufrutto a favore di Caterina e Francesca Martelli; 2) nella piena proprietà dell'azienda agricola Gricigliano, sita per la maggior parte nel comune di Pontassieve e per una piccola parte nel comune di Fiesole (Firenze), della superficie complessiva di ettari 193.36.40, il tutto descritto e valutato complessivamente L. 525.000.000 nella perizia giurata 15-28 febbraio 1974 del geometra Piero Bianchi, valore ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1977
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1977, n. 197.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma di Santa Croce, in Borgomanero.

N. 197. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 1° maggio 1974, integrato con due dichiarazioni datate 7 novembre 1975 e 20 agosto 1976, relativo all'erezione della vicaria curata autonoma di Santa Croce, in frazione Santa Croce del comune di Borgomanero (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1977
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 396

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1977.

Autorizzazione alla « S.p.a. Magazzini generali di Novi Ligure » ad ampliare il magazzino generale esercitato in Novi Ligure.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1969, con il quale la « S.p.a. Magazzini generali di Novi Ligure » è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Novi Ligure, strada Serravalle, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 4 settembre 1974, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il magazzino generale con due corpi di fabbrica, di nuova costruzione, della superficie uno di mq 1483,75 l'altro di mq 9085,91, da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 323 del 16 ottobre 1974, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visto il certificato dell'ufficio del genio civile di Alessandria, in data 5 settembre 1975, attestante la regolare esecuzione — in conformità del progetto a suo tempo approvato — dei lavori di costruzione dei suddetti corpi di fabbrica in seno al complesso del magazzino generale;

Visti i documenti allegati all'istanza di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La « S.p.a. Magazzini generali di Novi Ligure », con sede in Novi Ligure, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Novi Ligure, strada Serravalle n. 84, con due corpi di fabbrica, uno della superficie di mq 1483,75, l'altro di mq 9085,91, meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto, nei quali possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei fabbricati di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 5.000.000 (cinquemilioni) a L. 10.000.000 (diecimilioni), salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1977

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ERMINERO

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(4591)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1977.

Autorizzazione alla S.p.a. Docks piemontesi ad ampliare il magazzino generale esercitato in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, con il quale fu autorizzata la continuazione dell'esercizio del magazzino generale esercitato in Torino dalla Società cooperativa magazzini generali piemontesi;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1957, 5 novembre 1963, 27 febbraio 1967 e 14 aprile 1970, con i quali la S.p.a. Docks piemontesi, già Società cooperativa magazzini generali piemontesi, è stata autorizzata ad ampliare il suddetto magazzino generale ed a ricevere in deposito, in alcuni locali, anche le merci estere;

Vista l'istanza in data 25 maggio 1974, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare ulteriormente il proprio magazzino generale;

Vista la deliberazione n. 268 del 6 giugno 1974, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti i documenti allegati all'istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Docks piemontesi è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Torino, corso Dante n. 40, con il nuovo locale denominato « compartimento n. 13 », descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dall'istanza di cui alle premesse.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel locale di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1977

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ERMINERO

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(4740)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Reggio Calabria ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L. 12.605
salariati fissi:	
comuni	» 9.341
qualificati	» 10.461
specializzati	» 11.502

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4719)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Gorizia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L.	12.425
salariati fissi:		
comuni	»	9.579
qualificati	»	10.643
specializzati	»	11.846

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4724)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Lecce ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L.	12.998
salariati fissi:		
comuni	»	11.217
qualificati	»	12.477
specializzati	»	13.830

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4725)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Nuoro, ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L.	12.646
salariati fissi:		
comuni	»	9.434
qualificati	»	10.575
specializzati	»	11.611

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4726)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Ascoli Piceno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.573

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.150
qualificati . . . . » 11.280
specializzati . . . . » 12.311

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4727)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Bologna ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 13.665

salariati fissi:

comuni . . . . » 11.636
qualificati . . . . » 13.288
specializzati . . . . » 14.522

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4730)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Belluno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.250

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.225
qualificati . . . . » 10.265
specializzati . . . . » 11.305

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4731)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Caltanissetta ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.249

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.151
qualificati . . . . » 10.175
specializzati . . . . » 11.199

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4733)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Benevento ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.568

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.677
qualificati . . . . » 11.822
specializzati . . . . » 12.887

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4732)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1977.

Ricostituzione del collegio dei sindaci del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare l'art. 30 del decreto medesimo, relativo alla composizione del collegio dei sindaci del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti presso l'Istituto stesso;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1971, relativo alla costituzione del collegio sindacale del fondo anzidetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del collegio sindacale medesimo, scaduto per compiuto quadriennio;

Decreta:

Il collegio dei sindaci del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto come segue:

Presidente:

il presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto.

Membri effettivi:

Pirri dott. Plinio, dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Rossi dott. Valerio, dirigente superiore del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cavallaro dott. Antonino, ispettore generale capo del Ministero del tesoro;

Petrolati dott. Ennio, dirigente superiore del Ministero del tesoro.

Membri supplenti:

Rosa dott. Pierino, primo dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Finuola dott. Luigi, dirigente superiore del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(5018)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Esenzione dai diritti doganali per merci oggetto di piccole spedizioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 14, n. 3, punto III, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, come integrato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1975, n. 690, che stabilisce le norme relative alla importazione in franchigia delle merci oggetto di piccole spedizioni;

Ritenuta la necessità di adottare, ai sensi del secondo comma del suddetto art. 14, n. 3, punto III, le disposizioni intese ad assicurare l'applicazione delle norme suddette in conformità delle condizioni e dei limiti stabiliti con la direttiva 74/651/C.E.E. del consiglio del 19 dicembre 1974 e richiamati dal regolamento (CEE) n. 3301/74 del consiglio del 19 dicembre 1974;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse alla esenzione dai diritti doganali, ai sensi dell'art. 14, n. 3, punto III, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, le merci rispondenti alle condizioni richieste dagli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, che formano oggetto, all'interno della Comunità, di piccole spedizioni di non rilevante valore globale e prive di qualsiasi valore commerciale, effettuate fra privati e destinate all'uso personale o familiare del destinatario.

Ai fini del precedente comma sono considerate come aventi non rilevante valore globale e prive di qualsiasi valore commerciale le spedizioni contenenti merci:

a) che non risultino acquistate nel Paese membro di provenienza al di fuori delle normali condizioni di mercato interno, né aver beneficiato di alcun rimborso od abbuono di imposte;

b) la cui spedizione non risulti effettuata dietro corrispettivo in qualsiasi forma;

c) il cui valore globale non sia superiore a lire venticinquemila. Agli effetti della determinazione del suddetto valore globale va calcolato anche il valore delle merci da escludere dalla agevolazione, elencate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 14, n. 3, punto II, delle richiamate disposizioni preliminari.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(4745)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Creosotina » della ditta Novopharm, in Milano. (Decreto di revoca numero 4892/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 24 novembre 1952, 14 novembre 1953, 13 gennaio 1956 e 11 novembre 1964, con i quali vennero registrate ai numeri 5783, 5783/1, 5783/*A*, 5783/*A*-1, 5783/*B* e 5783/*C*, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Creosotina » fiale × 2 cc, nonchè la relativa serie fiale × 5 cc, la relativa categoria supposte per adulti, la serie di categoria supposte per bambini, la categoria sciroppo e la categoria fiale × 10 cc, a nome della ditta Novopharm S.r.l., con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa.

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Creosotina » fiale × 2 cc, nonché della relativa serie fiale × 5 cc, della relativa categoria supposte per adulti, della serie di categoria supposte per bambini, della categoria sciroppo e della relativa categoria fiale × 10 cc, registrate rispettivamente ai numeri 5783, 5783/1, 5783/*A*, 5783/*A*-1, 5783/*B* e 5783/*C*, in data 24 novembre 1952, 14 novembre 1953, 13 gennaio 1956 e 11 novembre 1964, a nome della ditta Novopharm S.r.l., con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4778)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bismocil G Procaina » della ditta Bri-Farma, in Brindisi. (Decreto di revoca n. 4893/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 5 ottobre 1954, 18 dicembre 1954 e 8 settembre 1955, con i quali venne registrata al n. 10363 la specialità medicinale denominata « Bismocil G Procaina » nelle preparazioni supposte da g 2 × U. 200.000 per bambini e supposte da g 2 × U. 400.000 per adulti, a nome della ditta Bri-Farma, con sede in Brindisi, via Appia, 86/*E*, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bismocil G Procaina » nelle preparazioni supposte da g 2 × U. 200.000 per bambini e supposte da g 2 × U. 400.000 per adulti, registrata al n. 10363 in data 5 ottobre 1954, 18 dicembre 1954 e 8 settembre 1955, a nome della ditta Bri-Farma, con sede in Brindisi, via Appia, 86/*E*.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4779)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cardiopatina enzimatica » della ditta Polifarma S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 4901/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 30 ottobre 1962, con il quale venne registrata al n. 20150 la specialità medicinale denominata « Cardiopatina enzimatica » 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente × 2 cc, a nome della ditta Polifarma S.p.a., con sede in Roma, via Tor Sapienza, 138, *prodotta presso l'officina farmaceutica* della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cardiopatina enzimatica » 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solventi × 2 cc, registrata al n. 20150 in data 30 ottobre 1962, a nome della ditta Polifarma S.p.a., con sede in Roma, via Tor Sapienza, 138.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale *ed i competenti organi delle regioni a statuto* ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4829)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1977.

Modalità per la pubblicazione degli atti relativi alle società cooperative nel Bollettino ufficiale delle società cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 575;

Visto l'art. 3 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 19 gennaio 1968, n. 4;

Visto l'art. 9 della legge 12 aprile 1973, n. 256;

Sentita la commissione centrale per le cooperative,

Decreta:

Art. 1.

Il Bollettino ufficiale delle società cooperative e loro consorzi (B.U.S.C.) è pubblicato a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e si divide in due parti: la prima contenente gli atti e la seconda i bilanci.

Le pubblicazioni in detto bollettino sono gratuite.

Art. 2.

Le società cooperative e loro consorzi sono tenute a chiedere la pubblicazione nel B.U.S.C. dei seguenti atti:

a) atto costitutivo, statuto e loro modificazioni;

b) deliberazioni di fusione e relativi atti;

c) nomina di liquidatori — ad eccezione di quelli nominati ai sensi degli articoli 2540, primo comma, e 2544 del codice civile — ed ogni successivo atto che comporti cambiamento nelle persone dei liquidatori;

d) sentenza di fallimento;

e) bilancio di esercizio;

f) bilancio finale di liquidazione.

In detto bollettino vanno inoltre pubblicati, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le avvenute cancellazioni dal registro delle società.

Ogni fascicolo del bollettino reca un indice contenente gli atti in esso pubblicati e raggruppati in conformità all'elenco sopra riportato.

Gli indici devono contenere le seguenti indicazioni:

1) sede legale della cooperativa e numero di iscrizione nel registro delle società tenuto dalla cancelleria del tribunale;

2) denominazione sociale per esteso e l'eventuale sigla;

3) data ed oggetto dell'atto;

4) data del deposito nella cancelleria del tribunale.

Gli atti di cui alle sopraindicate lettere *a)*, *b)* e *c)* devono essere pubblicati per estratto da compilarsi, a cura degli uffici riceventi di cui al successivo art. 3, con le indicazioni elencate nel precedente comma.

Dei bilanci di esercizio non vanno pubblicate le relazioni degli amministratori e dei sindaci.

Art. 3.

Le società cooperative e loro consorzi presentano all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente o agli uffici regionali del lavoro, laddove i primi non hanno sede, duplice copia degli atti sopra elencati, entro trenta giorni dal loro deposito presso il competente tribunale, con l'indicazione del numero con il quale la cooperativa è iscritta nel registro delle società e con la data del deposito degli atti stessi.

Tale copia è rilasciata dall'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 101-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli atti relativi alle cooperative e loro consorzi aventi sede legale nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia sono depositati, entro lo stesso termine e con le medesime formalità, presso il competente ufficio della regione.

Gli uffici anzidetti, accertato che gli atti presentati per la pubblicazione sono conformi alle disposizioni contenute nel presente decreto, ne rilasciano ricevuta con l'indicazione della data di ricevimento, nonché del numero e della data del fascicolo B.U.S.C. nel quale gli atti stessi verranno pubblicati.

Art. 4.

Il Bollettino ufficiale delle società cooperative e loro consorzi è pubblicato il giovedì di ogni settimana e deve contenere gli atti depositati presso gli uffici indicati nel precedente art. 3, nella settimana precedente la pubblicazione di ciascun bollettino.

Art. 5.

Una copia del bollettino è inviata gratuitamente agli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, alle intendenze di finanza, ai tribunali, alle giunte regionali, alle prefetture, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle capitanerie di porto, limitatamente, per queste ultime, alle cooperative tra pescatori.

Uno stralcio del bollettino deve essere inviato gratuitamente a ciascuna delle società interessate.

Una copia potrà essere inviata gratuitamente ad organi dello Stato e ad enti nazionali ed esteri che ne facciano richiesta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4894)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Friuli-Venezia Giulia e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, numero 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a

favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Pordenone - nubifragi con grandine del 13 giugno, 9 luglio 1976.

Udine - nubifragi con grandine del 7 luglio 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Pordenone - nubifragio con grandine del 9 luglio 1976:

comune di Azzano Decimo per le località Le Fratte, Sacro Cuore, C.se Crozzoli, C.se Comugna, Pra dei Fiori, Pascolutti, Mascherini, Favret, C. Mascarin, C. Moras, C. Santarossa, C. Tonin, C. Marchi, C.se Fornasier, C. Monasser, Ost.a alla Collina, C. Valleri, C. Marcussi, C. Bortolusso, C. Bortolur, C. Pavan, il Molino, C. Rossetti, C. Canzian, Fiumesino, C. Zancaner, C. Sellan, C. Tesolin, C. Moschetta, C. Pisenti, C. Perin, C.se Mattiuz, Corva, C.se Fautario, C. Ciot, C. D'Andrea, C. Favretto, Le Cinque Strade, C. Breda, C.se Boscato, C.se Tedeschi, C. Moscati, C. Boscato, C. Pegoraro, C.se San Pietro Piagno, Osteria, Scuola, C.se Toffoli, C. Pivetta, C. Gava, C. Fracas, C.se Turchet, C. del Col, C.se Chiavornere, Boscat, C. Frevolin, C. Zucchero, C. Sanuzzi, C. Brasi, C. Sam, V.la Elena, C. Bozzetto, C. Calderan, S. Martino, C.se S. Martino, C. Foenis, C. Antonieli;

comune di Fiume Veneto per le località C. Muzzin, Palazzina di Sopra, Borgo Tomba, C. Ricchieri, S. Maria, B.go Tavella, C. Spinazè, C. Civran, C. Venier, Cimpello, V.la Braiti, C. Novelli, C. Cozzarini, C. Muzzo, Chiesiole, C. Valleri, Barbesin, C. Costella, C. Gasparet, Palazzina di Sotto, Moretti, C. Mio, C. Coan, C. Campagna, C. Verardo, Le Rive, Praturlone, C. Casonato;

comune di Maniago per le località Dandolo (verso campagna), Campagna, Molinat, La Tiepola, Azienda Crivellaro, Azienda Malleier;

comune di Pasiano di Pordenone per le località Visinale di Sopra, Scuola, C. Populin, C. Del Col, C. Candia, C. Piccinin, C. Panzano, C. Pellegrin, Ost.a Zanella, C. Trevisan, C. Marson, C.se Stivanello, Visinale, C. Vechies, C. Masperut, Villotta di Visinale, C.se Sacilotto, C. Turchetto, S. Pietro, C. Querini, C. Tolott, C. Valdevit, C. Corel, C. Morpurgo, V.la Zuccaro, P.te delle Oche, C. Maffei, C. Parussa, C.se Pragatin, C. Buset, Cecchini, C.se Canton, C.se Camparetti, C. Perissinotti, Pradolino, C. Martinuz, C. Cappellotto, C. Galoppat, C. Santarossa, S. Andrea, C. Cedin, C. Conti, C. Screm, C. Durante, Casino del Bosco, C. Falsorella, C. Tripoli, C.se Furlan, C. Vendramin, V.la Salvi, C. Savignano, C.se Toffolon, C. Bet, C. Pase, Villaraccolta, C. Battiston, C. Flora, C. Casan, C.se Mantova, C. Costella, C. Pilot, Osteria, C.se La Tavella, C. Lunardello, C. Rotelli, C. Bertola, Prizzon, C.se Gerardi, C.se Chiarot, C. Morel, C. Casagrande, C. Iseppi, Capoluogo;

comune di Zoppola per le località C. Zille, Murlis, M.o di Murlis, Ovoledo, S. Michele, Roccolo, S. Valentino, C. Campo Molle, C. Tremeacque, C. Rovate, C. Graziadio, C. Risi.

Udine - nubifragi con grandine del 7 luglio 1976:

comune di Manzano per le località Manzano, Manzinello, Soleschiano, S. Lorenzo, S. Nicolò;

comune di Rivignano per le località Sella, Le Risâre, Comugnis, Comugnuzze, Trombuzze, Le Statue, Codis, Fuesutis;

comune di S. Giovanni al Natisone per le località Capoluogo e Bolzano;

comune di Varmo per le località S. Marizzutta e Cornazzai.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1977

Il Ministro: MARCORA

(4783)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Puglia e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, numero 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari - piogge torrenziali del 19 novembre 1976.

Lecce - piogge torrenziali del 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23 novembre, 2, 10, 13 dicembre 1976, 29 gennaio 1977; tromba d'aria del 12, 19 novembre, 2 dicembre 1976, 29 gennaio 1977.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari - piogge torrenziali del 19 novembre 1976 (articolo 4):

comune di Monopoli per i fogli di mappa numeri 2, 4, 15, 17, 25, 29, 30, 34, 35, 36, dal 41 al 44 compreso, dal 54 al 58 compreso, dal 70 al 74 compreso, 85, 89, 125, dal 133 al 136 compreso, 149, 175, tutti in parte.

Lecce - piogge torrenziali del 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23 novembre, 2, 10, 13 dicembre 1976, 29 gennaio 1977 (articoli 4, 5); tromba d'aria del 12, 19 novembre, 2 dicembre 1976, 29 gennaio 1977 (articoli 4 e 5):

comune di Andrano per i fogli di mappa numeri 3, 4, 7, 12, 13, tutti in parte;

comune di Diso per il foglio di mappa numero 12 in parte;

comune di Miggiano per i fogli di mappa numeri 4, 5, 6, 7, tutti in parte;

comune di Spongano per i fogli di mappa numeri 11, 15, tutti in parte;

comune di Tricase per i fogli di mappa numeri 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 21, 23, 30, 31, 41, 42, 43, tutti in parte;

comune di Matino per i fogli di mappa numeri 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30;

comune di Taviano per il foglio di mappa numero 20;

comune di Ugento per i fogli di mappa numeri 11, 16, 20, 21, 26;

comune di Nardò per il foglio di mappa numero 28 in parte;

comune di Leverano per i fogli di mappa numeri 25, 26, tutti in parte;

comune di Maglie per i fogli di mappa numeri 2, 6, 7, tutti per intero e numeri 1, 3, 8, 11, 12, 15, 17, tutti in parte;

comune di Muro Leccese per i fogli di mappa numeri 12, 16, 19, 20, tutti per intero e numeri 13, 15, 17, tutti in parte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1977

Il Ministro: MARCORA

(4780)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Sicilia e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione, del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Ragusa - alluvione del 6, 10, 12 novembre 1976; tromba d'aria del 22 dicembre 1976; gelate del 6, 7 dicembre 1976.

Trapani - nubifragio del 16, 17, 18 novembre 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte previste dall'art. 4 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Ragusa - alluvione del 6, 10, 12 novembre 1976; tromba d'aria del 22 dicembre 1976:

comune di Scicli per i fogli di mappa numeri 74 e 134;

comune di Modica per i fogli di mappa numeri 17, 30, 38, 60, 120, 121, 124, 125;

comune di Ragusa per i fogli di mappa numeri 46, 47, 49, 58, 60, 61, 152, 181, 184, 206, 226;

comune di S. Croce Camerina per i fogli di mappa numeri 6, 7, 20;

comune di Vittoria per i fogli di mappa numeri 113, 164, 172, 186, 190, 192, 76, 165, 147, 146, 166, 148, 135, 129, 122, 134, 111, 112, 95, 78, 203, 196;

comune di Acate per i fogli di mappa numeri 54, 39, 43.

Trapani - nubifragio del 16, 17, 18 novembre 1976:

comune di Alcamo per i fogli di mappa numeri 3, 13, 14, 25, 32, 39, 49, 50, 66, 86, 87, 88, 98, 111, limitatamente ad una fascia di m 200 circa a destra dei torrenti Fiumefreddo e S. Bartolomeo e per il foglio di mappa numero 13 per gli orti stabili in esso ricadenti;

comune di Buseto Palizzolo per il foglio di mappa n. 19;

comune di Calatafimi per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 38, 39, 41, 48, 51, 66, 68, 88, 103, 114, 115, 122, 123, 124, 126, 127, limitatamente ad una fascia di m 200 lungo i torrenti S. Bartolomeo, Gaggera e Fiumefreddo;

comune di Castellammare del Golfo per i fogli di mappa numeri 4, 87, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 51, 52, 54, 58, 59, 62, 70, 71, 72, 85, 86, limitatamente ad una fascia di m 150 lungo i torrenti Dacala Secca, Rocca Rossa e S. Bartolomeo;

comune di Castelvetrano per i fogli di mappa numeri 1 e 2, limitatamente alla zona compresa fra il confine con il territorio di Mazara del Vallo e la strada provinciale Castelvetrano-Paceco; foglio n. 99 - particelle 15, 23, 24, 25, 56, 59, 61, 65, 69, 82; foglio n. 110 - particelle 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 24, 32, 53, 54, 60, 63, 66, 68, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 92, 95, 102, 107, 109, 111, 115, 114, 116, 119, 120, 139, 140, 141, 152; foglio n. 113 - particelle 1, 7, 9, 12, 206, 214, 242; foglio n. 123 - particelle 1, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 49, 50, 52, 54, 113, 115, 117, 123, 163, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 255; foglio n. 122 - particelle 20, 91, 127, 142, 164, 165, 168, 169; foglio n. 137 - particelle 15, 18, 20, 24, 76, 77, 81, 96, 97, 98, 99, 100, 118, 119, 120, 121, 122, 127, 129, 130; foglio n. 138 - particelle 34, 76, 77, 79, 95, 96, 98, 104, 105, 132, 155; foglio n. 139 - particelle 39, 203, 204; foglio n. 151 - particelle 53, 59, 101; foglio n. 152 - particelle 1, 3, 45, 58, 70, 71, 81, 90, 122, 91, 141; foglio n. 163 - particelle 18, 74, 75, 76;

comune di Custonaci per il foglio di mappa numero 181;

comune di Erice per i fogli di mappa numeri 127, 142, 159, 189, 160, 185, 186, 188, 190, 191, 211, 281, 282, 283, 308, limitatamente ad una fascia di m 250 lungo i corsi d'acqua;

comune di Marsala per i fogli di mappa numeri 2, 3, 5, 6, limitatamente ad una fascia di m 350 lungo il Birgi; fogli numeri 14, 23, 24, 25, 29, 34, 46, 58, 59, 60, 61, 74, 75, 91, 92, 93, 109, 110, 111, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 165, 166, 167, 168, 183, 184, 185, 186, 189, limitatamente ad una fascia di m 350 lungo i torrenti Birgi, Marcanzotta, Borranea, Rinazzo, Agezio, Pellegrino, Pozzillo, Zafferano, Falconeri, Rassallemi, Rinazzello e San Nicola; fogli numeri 211, 212, 233, 234, 251, 262, 276, 288, lungo il torrente Sossio e lungo la strada litoranea Marsala-Petrosino; fogli numeri 5, 6, 8, 9, 29, 39, 49, limitatamente alle serre in essi esistenti;

comune di Mazara del Vallo per i fogli di mappa numeri 71, 72, 89, limitatamente alla zona compresa fra la strada provinciale Castelvetrano-Paceco e il fiume Delia; fogli numeri 202, 211, limitatamente alla fascia di m 250 ai lati del fiume Arena; fogli numeri 165, 182, 206, 207, 181, limitatamente ad una fascia di m 250 lungo il Vallone del Piano e le strade comunali Antalbo-Castelvetrano e Mazara-Campobello;

comune di Paceco per i fogli di mappa numeri 17, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54, limitatamente ad una fascia di m 250 lungo i corsi d'acqua; fogli numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, limitatamente ad una fascia di m 450 lungo il torrente Verderame e alle coltivazioni orticole ricadenti in detti fogli;

comune di Poggioreale per i fogli di mappa numeri 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, limitatamente alle zone comprese fra le strade Partanna-Poggioreale, Corridore-Grottanera e il corso del fiume Belice;

comune di Salaparuta per il foglio di mappa n. 27 - particelle 29, 39, 43, 47, 55, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 77, 78, 100; foglio n. 35 - particelle 295, 304, 363, 364, 413; foglio n. 36 - particelle 94, 95, 97, 98, 99, 100; foglio n. 37 - particelle 35, 37; foglio n. 32 - per intero;

comune di Salemi per i fogli di mappa numeri 7, 20, 21, 26, 35, 36, 37, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 67, 68, 88, 89, 91, 106, 107, 123, 124, 125, 126, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 160, 161, 164, 165, 166, 167;

comune di S. Ninfa per i fogli di mappa numeri 1, 2, 15, 16, 17, 18, 48, 49, 50, 51, 52;

comune di S. Vito Lo Capo per il foglio di mappa n. 52 limitatamente alla fascia di m 200 lungo il torrente Vallone;

comune di Trapani per i fogli di mappa numeri 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 42, 51, 61, 72, 73, 76, 82, 87, 88, 83, 90, 91, 92, 93, 95, 100, 102, 103, 104, 113, 114, 115, 119, 124, 129, 143, 152, 153, 154, 159, 163, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 212, 209, 219, 221, 222, 225, 226, 235, 237, 239, 240, 243, 249, 253, 258, 262, 266, 267, 269, 270, 271, 274, 275, 277, 259, 280, 281, 298, limitatamente ad una fascia di m 250 lungo i corsi d'acqua e limitatamente ad una fascia di m 200 lungo la strada provinciale Trapani-Marsala, comunale Pietratagliata e Ballotta, superstrada Birgi-Alcamo;

comune di Valderice per i fogli di mappa numeri 4, 5, 9, 10, 13, 20, 21, 22, 29, 30, 34, 35, 37, 43, 44, 45, 47, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1977

Il Ministro: MARCORA

(4782)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1977.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trescore Balneario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 865, convertito nella legge 23 febbraio 1977, n. 41;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trescore Balneario cessa l'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, al 31 maggio 1977.

Art. 2.

Dal 1° giugno 1977 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trescore Balneario sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bergamo, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(5353)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato funzionamento della pretura di Monza nel giorno 6 aprile 1977.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, numero 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Monza, nel giorno 6 aprile 1977, per effetto dell'astensione dal lavoro dei cancellieri, segretari e coadiutori dattilografi, i termini di decadenza per il compimento di atti presso l'ufficio giudiziario anzidetto o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno 6 aprile 1977, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

Il Ministro: BONIFACIO

(5352)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 12 maggio 1977:

Chiapuzzo Carlo, notaio residente nel comune di Gavi, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Novi Ligure, stesso distretto;

Dini Roberto, notaio residente nel comune di Castellazzo Bormida, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Valenza, stesso distretto;

Amosso Pietro, notaio residente nel comune di Candelo, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Biella;

Gallo Bruno, notaio residente nel comune di Chiusa di Pesio, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Cuneo;

Perna Roberto, notaio residente nel comune di Moretta, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Saluzzo, stesso distretto;

Borro Gianluigi, notaio residente nel comune di Venasca, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Alba, stesso distretto;

Travaglini Carlo, notaio residente nel comune di Enna, è trasferito nel comune di Borgo San Dalmazzo, distretto notarile di Cuneo;

Travaglini Carlo, notaio nel comune di Enna, è trasferito nel comune di Mondovì, distretto notarile di Cuneo;

Bellezza Enrico, notaio residente nel comune di Borgosesia, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Novara;

Dente Francesco, notaio residente nel comune di Terlizzi, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Vercelli, distretto notarile di Novara;

Tomaselli Giuseppe, notaio residente nel comune di Collegno, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Chieri, stesso distretto;

Scarabosio Aldo, notaio residente nel comune di Luserna San Giovanni, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Pinerolo, stesso distretto;

Giordano Federico, notaio residente nel comune di Pancalieri, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Scolarici Carmelo, notaio residente nel comune di Coggiola, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Torino;

Strati Giuseppe, notaio residente nel comune di Verolengo, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Bucciarelli Ducci Paolo, notaio residente nel comune di Condove, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Restano Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Castelnuovo don Bosco, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Travaglini Carlo, notaio residente nel comune di Enna, è trasferito nel comune di Torino;

Travaglini Carlo, notaio residente nel comune di Enna, è trasferito nel comune di Carmagnola, distretto notarile di Torino;

Travaglini Carlo, notaio residente nel comune di Enna, è trasferito nel comune di Chivasso, distretto notarile di Torino;

Travaglini Carlo, notaio residente nel comune di Enna, è trasferito nel comune di Collegno, distretto notarile di Torino;

Travaglini Carlo, notaio residente nel comune di Enna, è trasferito nel comune di Moncalieri, distretto notarile di Torino;

Travaglini Carlo, notaio residente nel comune di Enna, è trasferito nel comune di Rivoli, distretto notarile di Torino;

Travaglini Carlo, notaio residente nel comune di Enna, è trasferito nel comune di Settimo Torinese, distretto notarile di Torino;

Travaglini Carlo, notaio residente nel comune di Enna, è trasferito nel comune di Venaria, distretto notarile di Torino;

Corradini Pierluigi, notaio residente nel comune di Tirano, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Bolzano;

Formisano Antonio, notaio residente nel comune di Ortisei, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Bolzano;

Innocenti Giacomo, notaio residente nel comune di Comeglians, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Bolzano;

Voltolini Alessandro, notaio residente nel comune di Lavis, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Trento;

Marchesoni Franco, notaio residente nel comune di Levico, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Trento;

Schettino Antonio, notaio residente nel comune di Arco, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Trento;

Fiduccia Vincenzo Augusto, notaio residente nel comune di Urbania, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Grado, distretto notarile di Gorizia;

Bevilacqua Giorgio, notaio residente nel comune di Sacile, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Pordenone;

Pirozzi Severino, notaio residente nel comune di Aviano, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Pordenone;

Buscio Pietro, notaio residente nel comune di Polcenigo, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Sacile, stesso distretto;

Rocchi Pierino, notaio residente nel comune di Piazzola sul Brenta, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova;

Petroni Maurizio, notaio residente nel comune di Stanghella, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova;

Salemi Alfio, notaio residente nel comune di Piove di Sacco, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova;

Todeschini Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Longarone, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Padova;

Giuffrè Luigi, notaio residente nel comune di Monguelfo, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Padova;

Catti Salvatore, notaio residente nel comune di Barrafranca, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Abano Terme, distretto notarile di Padova;

Barbati Salvatore, notaio residente nel comune di Agira, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Vigonza, distretto notarile di Padova;

Bonanno Giuseppe, notaio residente nel comune di Boscochiesanuova, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona;

Fantin Giannaugusto, notaio residente nel comune di San Martino di Lupari, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Verona;

Cicogna Zeno, notaio residente nel comune di Rovereto, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Verona;

De Marzio Ettore, notaio residente nel comune di San Giovanni Ilarione, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona;

Catti Salvatore, notaio residente nel comune di Barrafranca, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Villafranca di Verona, distretto notarile di Verona;

Sandi Angelo, notaio residente nel comune di Mestre, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Venezia;

Bordieri Carlo, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito nel comune di Iesolo, distretto notarile di Venezia;

Fiduccia Vincenzo Augusto, notaio residente nel comune di Urbania, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Caorle, distretto notarile di Venezia;

Catti Salvatore, notaio residente nel comune di Barrafranca, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Mirano, distretto notarile di Venezia;

Faotto Mario, notaio residente nel comune di Udine, è trasferito nel comune di Spinea, distretto notarile di Venezia;

Faotto Mario, notaio residente nel comune di Udine, è trasferito nel comune di Mestre, distretto notarile di Venezia;

Callegaro Roberto, notaio residente nel comune di Livinallongo del Coldilana, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Cavarzere, distretto notarile di Venezia;

Callegaro Roberto, notaio residente nel comune di Livinallongo del Coldilana, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia;

Callegaro Roberto, notaio residente nel comune di Livinallongo del Coldilana, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Mira, distretto notarile di Venezia;

Boschetti Giuseppe, notaio residente nel comune di Camisano Vicentino, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Vicenza;

Boschetti Gian Paolo, notaio residente nel comune di Arsiero, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Vicenza;

Innocenti Giacomo, notaio residente nel comune di Comeglians, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Valdagno, distretto notarile di Vicenza;

Innocenti Giacomo, notaio residente nel comune di Comeglians, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Schio, distretto notarile di Vicenza;

Innocenti Giacomo, notaio residente nel comune di Comeglians, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Bassano del Grappa, distretto notarile di Vicenza;

Salonia Raffaele, notaio residente nel comune di Mogliano Veneto, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Treviso;

Di Francia Luigi, notaio residente nel comune di Conegliano, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Treviso;

Manavello Arrigo, notaio residente nel comune di Vittorio Veneto, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Treviso;

Manavello Arrigo, notaio residente nel comune di Vittorio Veneto, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Treviso;

Caruso Antonio Ulrico, notaio residente nel comune di Paternò, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Treviso;

Florio Domenico, notaio residente nel comune di Oppido Mamertina, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Castelfranco Veneto, distretto notarile di Treviso;

Serra Giorgio, notaio residente nel comune di Follina, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Conegliano, stesso distretto;

Caruso Antonio Ulrico, notaio residente nel comune di Paternò, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Montebelluna, distretto notarile di Treviso;

Callegaro Roberto, notaio residente nel comune di Livinallongo del Coldilana, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Mogliano Veneto, distretto notarile di Treviso;

Callegaro Roberto, notaio residente nel comune di Livinallongo del Coldilana, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Vittorio Veneto, distretto notarile di Treviso.

(5369)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di meccanica delle macchine presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino è vacante la cattedra di meccanica delle macchine, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5219)

Vacanza della cattedra di economia bancaria e monetaria presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di economia bancaria e monetaria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5220)

Vacanza della cattedra di filosofia morale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di filosofia morale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5221)

Vacanza della cattedra di analisi matematica (base) presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di analisi matematica (base), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5222)

Vacanza della cattedra di filosofia della politica presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di filosofia della politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5434)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Duino Aurisina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 maggio 1977, il comune di Duino Aurisina (Trieste), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 103.985.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3748/M)

Autorizzazione al comune di S. Valentino in Abruzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 maggio 1977, il comune di S. Valentino in Abruzzo (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3749/M)

Autorizzazione al comune di Onzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 maggio 1977, il comune di Onzo (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3758/M)

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 maggio 1977, il comune di Montaione (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3750/M)

Autorizzazione al comune di Calenzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 maggio 1977, il comune di Calenzano (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3751/M)

Autorizzazione al comune di Civitella Paganico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 maggio 1977, il comune di Civitella Paganico (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3752/M)

Autorizzazione al comune di Reggello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 maggio 1977, il comune di Reggello (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 54.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3753/M)

Autorizzazione al comune di Pitigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 maggio 1977, il comune di Pitigliano (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3754/M)

Autorizzazione al comune di San Marcello Pistoiese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1977, il comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 82.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3755/M)

Autorizzazione al comune di Montelupo Fiorentino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1977, il comune di Montelupo Fiorentino (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 46.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3756/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto Guidi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 maggio 1977, il comune di Cerreto Guidi (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 53.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3757/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Magra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1977, il comune di Castelnuovo Magra (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3759/M)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 5 aprile 1977 concernente autorizzazione all'« Ente autonomo magazzini generali di Padova » ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere, in Padova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1977, alla pag. 3399, all'art. 1, penultima riga, dove è scritto: « ... e con i numeri da 16 a 32... », leggasi: « ... e con i numeri da 16 a 34... ».

(5397)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « S. Francesco », in Latina

Con decreto ministeriale 22 aprile 1977, i poteri conferiti al dott. Elio Bartoli, commissario governativo della società cooperativa edilizia « S. Francesco », in Latina, sono stati prorogati fino al 31 ottobre 1977.

(5050)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1975

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1975 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 3 giugno 1976, fissati con regolamenti n. 673 e n. 674 del 4 marzo 1975 e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1354 del 28 maggio 1975 e n. 878 del 26 aprile 1977, sono i seguenti a decorrere dal 1° maggio 1977:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	213.828	192.404	270.478
	B	138.988	125.063	175.811
	C	106.914	96.202	135.239
Burley	A	162.637	146.363	223.098
	B	105.714	95.136	145.014
	C	78.066	70.254	107.087
Maryland	A	185.194	166.654	246.376
	B	120.376	108.325	160.144
	C	88.893	79.994	118.260
Kentucky	A	268.600	241.756	344.604
	B	171.083	153.985	219.493
	C	102.650	92.391	131.696
Nostrano	A	217.242	195.585	292.314
	B	168.405	151.616	226.600
	C	127.988	115.228	172.216
Beneventano	A	169.942	152.934	220.173
	B	132.767	119.480	172.010
	C	94.265	84.831	122.127
Xanti	A	278.269	250.430	402.050
	B	239.887	215.888	346.595
	C	177.516	159.757	256.480

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Perustitza	A	247.668	222.856	330.860
	B	227.218	204.455	303.541
	C	165.869	149.252	221.585
Erzegovina	A	222.407	200.177	301.108
	B	204.043	183.649	276.246
	C	144.871	130.391	196.135
Round tip.	A	956.841	861.175	1.282.107
	B	1.112.606	1.001.366	1.490.822
	C	400.538	360.492	536.696
Brasile	A	—	—	—
	B	105.575	95.069	—
	C	89.739	80.809	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay e ibridi derivati, i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonchè i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti:

Corona fogliare	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivati (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C:			
Prime foglie I	203.013	182.712	280.881
II	164.666	148.199	227.826
III	130.831	117.748	181.012
Foglie basse I	245.871	221.284	340.178
II	198.502	178.651	274.639
III	160.155	144.139	221.584
Foglie mediane I	225.570	203.013	312.090
II	184.967	166.471	255.914
III	157.899	142.109	218.463
Foglie apicali I	151.132	136.019	209.100
Paraguay e ibridi derivati:			
Foglie basse I S	247.849	223.077	—
I	209.718	188.758	—
II	171.588	154.438	—
III	133.457	120.119	—
Foglie mediane I	228.784	205.918	—
II	190.653	171.598	—
III	152.522	137.278	—
Foglie apicali I	190.653	171.598	—
II	152.522	137.278	—
III	114.392	102.959	—

Le maggiorazioni e le riduzioni da apportare ai prezzi di cui sopra, in relazione alle caratteristiche di ciascuna varietà e categoria di tabacco greggio, sono quelle riportate nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) n. 1728 del 25 agosto 1970, modificate, a decorrere dal 18 maggio 1973, dal regolamento (CEE) n. 716 del 6 marzo 1973.

I tassi di umidità dei tabacchi in foglia e di quelli in colli sono stabiliti negli allegati 1 dei rispettivi regolamenti (CEE) n. 673 e n. 674 del 4 marzo 1975.

I premi, di cui al comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 3 giugno 1976, previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1975 con i regolamenti (CEE) n. 675 del 4 marzo 1975, n. 1353 del 28 maggio 1975 e n. 878 del 26 aprile 1977, sono i seguenti a decorrere dal 1° maggio 1977:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
—	—
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	143.170
Paraguay e ibridi vari	113.300
Bright	113.300
Burley	73.130
Maryland	87.344
Kentucky, ibridi similari, Moro di Cori, Salento .	69.010
Nostrano, Resistente, Gojano	121.540
Beneventano	84.769
Xanti Yakà	148.835
Perustitza	139.874
Erzegovina e ibridi vari	126.690
Round tip., Scafati, Sumatra	530.965
Brasile selvaggio e altre varietà	25.235

(5302)

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1976

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1976 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 30 giugno 1976, fissati con regolamento (CEE) n. 833 del 6 aprile 1976 e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1354 del 28 maggio 1975 e n. 878 del 26 aprile 1977, sono i seguenti a decorrere dal 1° maggio 1977:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	224.540	202.086	283.044
	B	145.951	131.356	183.979
	C	112.270	101.043	141.522
Burley	A	169.126	152.234	229.793
	B	109.932	98.952	149.365
	C	81.180	73.072	110.301
Maryland	A	196.318	176.645	257.912
	B	127.607	114.819	167.643
	C	94.233	84.790	123.798
Kentucky	A	271.349	244.182	350.749
	B	172.834	155.530	223.407
	C	103.700	93.318	134.044
Nostrano	A	219.368	197.445	296.964
	B	170.053	153.058	230.205
	C	129.240	116.324	174.956
Beneventano	A	169.942	152.934	227.424
	B	132.767	119.480	177.675
	C	94.265	84.831	126.149
Xanti Yakà	A	289.381	260.466	413.879
	B	249.466	224.540	356.792
	C	184.605	166.160	264.026
Perustitza	A	257.547	231.838	341.413
	B	236.282	212.695	313.223
	C	172.486	155.267	228.653
Erzegovina	A	231.276	208.149	307.620
	B	212.180	190.962	282.220
	C	150.648	135.583	200.376
Round tip.	A	956.841	861.175	1.305.403
	B	1.112.606	1.001.366	1.517.911
	C	400.538	360.492	546.448
Brasile	A	—	—	—
	B	110.828	99.704	—
	C	94.204	84.748	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay, Badischer B., Virgin, Niykerk, Burley, Misionero, Philippin, Semois e Appelterre i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonchè i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti:

Varietà	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento, derivato (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C:			
Prime foglie I	209.131	188.181	287.741
II	169.629	152.636	233.390
III	134.773	121.272	185.433
Foglie basse I	253.281	227.908	348.486
II	204.484	183.999	281.347
III	164.981	148.454	226.996
Foglie mediane I	232.368	209.090	319.712
II	190.542	171.454	262.164
III	162.658	146.363	223.798
Foglie apicali I	155.687	140.090	214.207
Paraguay:			
Foglie basse I S	266.461	239.815	—
I	225.467	202.920	—
II	184.473	166.026	—
III	143.479	129.131	—
Foglie mediane I	245.964	221.368	—
II	204.970	184.473	—
III	163.976	147.578	—
Foglie apicali I	204.970	184.473	—
II	163.976	147.578	—
III	122.982	110.684	—
Badischer B.:			
Prime foglie I	316.564	284.861	409.444
II	247.142	222.391	319.653
III	155.505	139.932	201.130
Foglie basse I	338.779	304.851	438.176
II	272.134	224.880	351.978
III	211.043	189.907	272.962
Foglie mediane I	277.688	249.878	359.161
II	213.820	192.406	276.554
III	163.826	147.428	211.905
Foglie apicali I	138.844	124.939	179.580
Virgin:			
I	264.813	238.342	309.103
II	150.943	135.855	176.189
III	58.259	52.435	68.003
Niykerk:			
Foglie basse I	199.717	179.735	—
II	159.774	143.788	—
III	119.830	107.841	—
Foglie apicali I	239.660	215.632	—
II	199.717	179.735	—
III	119.830	107.841	—

Varietà	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Burley:			
Foglie basse I	268.830	242.009	—
II	201.622	181.507	—
III	134.415	121.004	—
Foglie mediane infer. I	291.232	262.176	—
II	224.025	201.674	—
III	179.220	161.339	—
Foglie mediane super. I	224.025	201.674	—
II	179.220	161.339	—
III	134.415	121.004	—
Foglie apicali I	179.220	161.339	—
II	134.415	121.004	—
III	112.012	100.837	—
Misionero:			
I	222.356	200.108	—
II	185.297	166.757	—
III	148.238	133.406	—
IV	111.178	100.054	—
Philippin:			
Foglie basse	140.440	126.443	—
Foglie mediane inf. MK	156.045	140.492	—
Foglie mediane sup. MG	156.045	140.492	—
Foglie apicali T	148.243	133.467	—
Foglie apicali TRI	78.022	70.246	—
Semois:			
I	186.945	168.302	—
II	168.250	151.472	—
III	93.472	84.151	—

Le maggiorazioni e le riduzioni da apportare ai prezzi di cui sopra, in relazione alle caratteristiche di ciascuna varietà e categoria di tabacco greggio, sono quelle riportate nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) n. 1728 del 25 agosto 1970, modificate, a decorrere dal 18 maggio 1973, dal regolamento (CEE) n. 716 del 6 marzo 1973.

I premi, di cui al comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 30 giugno 1976, previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1976 con i regolamenti (CEE) n. 833 del 6 aprile 1976, n. 1353 del 28 maggio 1975 e n. 878 del 26 aprile 1977, sono i seguenti a decorrere dal 1° maggio 1977:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	155.942
Paraguay e ibridi vari	124.527
Bright	126.484
Burley	79.722
Maryland	98.468
Kentucky, ibridi similari, Moro di Cori, Salento	75.602
Nostrano, Resistente, Gojano	123.806
Beneventano	93.112
Xanty Yakà	150.277
Perustitza	141.316
Erzegovina e ibridi vari	127.926
Round tip., Scafati, Sumatra	545.282
Brasile selvaggio e altre varietà	30.385
Badischer B.	159.959
Virgin	150.277
Niykerk	122.982
Burley	107.841
Misionero	123.600
Philippin	88.477
Semois	105.987

(5303)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di funzionario della carriera direttiva con la qualifica di vice referendario stenografo.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 5 maggio 1977;

Visti gli articoli 2, 4, 22, 23, 27, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice referendario stenografo. Uno dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti della Camera che prendano parte al concorso, risultino idonei e conseguano un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dai vincitori e dagli idonei.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani forniti di laurea conseguita nelle facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, lettere o filosofia e magistero, che usino uno dei sistemi riconosciuti dallo Stato e ammessi nel pubblico insegnamento (Gabelsberger-Noë, Meschini, Cima, Mosciaro).

I candidati non devono aver superato i 32 anni di età. Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti della Camera.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data del 31 maggio 1977.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* gli aspiranti dovranno far pervenire al Segretario generale della Camera domanda in carta bollata da L. 1500 nella quale, secondo lo schema esemplificativo allegato, dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionale, di uffici esercitati;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto a preferenze nella formazione della graduatoria;

la lingua o le lingue straniere conosciute nel caso in cui intendano partecipare alla prova orale facoltativa;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento, alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini della ammissione al concorso.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto comunque delle domande che, anche se prodotte in tempo utile, pervengano sessanta giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda e sottoporre i candidati stessi ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esame sono scritte e orali. Le prove scritte consistono nello svolgimento di:

1) un tema di procedura parlamentare;

2) un tema di storia italiana contemporanea con particolare riguardo agli avvenimenti politico-parlamentari dal 1861 ai nostri giorni;

3) cinque prove tecniche consistenti in tre stenoscrizioni in aula durante le sedute dell'assemblea e due di dettato stenografico con immediata traduzione in chiaro.

Il tempo massimo per lo svolgimento dei temi di cui ai numeri 1) e 2) è di otto ore.

Le prove orali consistono in un colloquio di cultura generale con particolare riguardo alla procedura parlamentare; alla storia parlamentare; alle istituzioni di diritto civile e alle istituzioni di diritto pubblico.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nelle prove scritte, culturali e tecniche, avranno conseguito la idoneità con un punteggio medio non inferiore ai 21/30 e con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione, prima che abbiano inizio le prove di esame, deciderà sui criteri di ammissione e di valutazione dei titoli presentati.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte, culturali e tecniche, e alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

E' in facoltà degli aspiranti di chiedere di essere sottoposti a prove di una o più lingue straniere indicate nella domanda fino ad un massimo di quattro.

Saranno considerati idonei i candidati che nel colloquio di cultura generale avranno conseguito un punteggio non inferiore a 21/30.

Il punteggio finale risulterà dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte e nel colloquio e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30. In aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, saranno valutati i titoli fino ad un massimo di 30 centesimi di punto, la conoscenza delle lingue fino ad un massimo di 20 centesimi di punto (0,05 massimo per ciascuna lingua); l'idoneità conseguita in precedenti pubblici concorsi per funzionario della Camera sarà valutata 50 centesimi di punto.

La somma in tal modo risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto in graduatoria del candidato.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data richiesta, e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata, e, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento ai termini delle disposizioni vigenti;

7) titoli di studio dichiarati nella domanda di ammissione;

8) eventuali altri titoli scolastici o di attività professionali, ecc., dichiarati all'atto della domanda di ammissione.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di una amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto a un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile per un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale.

In caso di mancata conferma al dipendente compete una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addì 9 maggio 1977

Il Presidente: INGRAO

Il Segretario generale: MACCANICO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 1500)

Al sig. Segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . . (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a tre (3) posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice referendario stenografo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso di sana e robusta costituzione fisica;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali, né ha procedimenti penali pendenti (*a*);

5) è in possesso dei seguenti titoli di studio . . . . conseguiti presso . . . . in data . . . .;

6) è in possesso dei seguenti altri titoli di attività professionale, di uffici esercitati, ecc. . . . . conseguiti presso . . . . in data . . .;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (*b*);

8) non ha prestato servizio presso amministrazioni statali, ovvero presta servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

9) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione né è mai decaduto da altro impiego statale (*c*);

10) ai fini delle preferenze nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli . . . .;

11) intende sostenere le prove facoltative orali nelle seguenti lingue straniere . . . .;

12) è provvisto del seguente documento di identità . . . .;

13) ha già conseguito idoneità nel concorso per funzionario della carriera direttiva della Camera bandito con decreto presidenziale 9 maggio 1977, n. 746.

Data, ...

Firma . . . . (*d*)

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

(*a*) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*b*) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(*c*) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(*d*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

(5372)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Brusegan Carlo, nato a Camponogara il 17 novembre 1939 . . . . . punti 95 su 100
2. D'Aquino Bruno, nato a Roccamorice il 15 maggio 1927 . . . . . » 95 »
3. Iacomelli Luigi, nato a Monsummano Terme il 27 novembre 1933 . . . » 95 »
4. Izzotti Salvatore, nato a Genova il 28 febbraio 1925 . . . . . . » 95 »
5. Laudisio Francesco Paolo, nato a Nola il 23 settembre 1931 . . . . . » 95 »
6. Menichetti Paolo, nato a Perugia il 24 febbraio 1941 . . . . . » 95 »
7. Preiti Giuseppe, nato a Varapodio il 9 giugno 1933 . . . . » 95 »
8. Soscia Mario, nato a Formia il 3 marzo 1943 . . . . » 95 »
9. Uccello Carlo, nato a Napoli il 19 settembre 1933 . . . . » 95 »
10. Vanni Luisa, nata a Roma il 10 gennaio 1934 . . . . » 95 »
11. Viola Vincenzo, nato a Foggia il 14 luglio 1923 . . . . » 95 »
12. Prozzo Ennio, nato a Brescia il 15 gennaio 1921 . . . . » 94 »
13. Berardi Antonio, nato a Napoli il 9 luglio 1923 . . . . » 93 »
14. Cuccia Antonio, nato a Lodi il 22 febbraio 1939 . . . . » 92 »
15. Mirisola Filippo, nato a Pietraperzia il 20 febbraio 1928 . . . . . » 92 »
16. Tanas Elio, nato a Ustica il 17 luglio 1922 . . . . » 92 »
17. Bergami Enzo, nato a Roma il 16 aprile 1930 . . . . » 90 »
18. Curatolo Giovanni, nato a Caltanissetta il 31 agosto 1925 . . . . . » 90 »
19. Gemignani Pier Augusto, nato a Genova Quarto il 3 luglio 1930 . . . . » 90 »
20. Irollo Gerardo Maria, nato a Gragnano il 18 febbraio 1929 . . . . . » 90 »
21. Licci Pedace Maria Antonietta, nata a Lecce il 13 giugno 1935 . . . . » 90 »
22. Macchia Giovanni, nato a Roma il 25 gennaio 1940 . . . . . . » 90 »
23. Minardi Ermanno, nato a Parma il 18 gennaio 1936 . . . . . . » 90 »
24. Pinna Battistino, nato a Thiesi il 29 luglio 1925 . . . . . . » 90 »
25. Pinto Vito, nato a Teggiano il 15 giugno 1927 . . . . » 90 »
26. Polimeni Mario, nato a Locri il 2 gennaio 1929 . . . . » 90 »
27. Priolo Antonino, nato a Caccamo il 14 settembre 1924 . . . . . » 90 »
28. Randazzo Pietro, nato a Palermo il 25 aprile 1925 . . . . . . » 90 »
29. Rezzani Giuseppe, nato a S. Maria Versa il 19 marzo 1930 . . . . » 90 »

30. Tringali Giuseppe, nato a Palermo il 1° ottobre 1939 . . . . . . punti 90 su 100
31. Bussetti Luigi Pietro, nato a Genova il 31 luglio 1937 . . . . . . » 88 »
32. Catania Giuseppe, nato a Roma l'8 agosto 1939 . . . . » 88 »
33. Pantaleo Stanislao, nato a Pettorano sul Gizio il 26 maggio 1938 . . . » 88 »
34. Stigliano Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 18 agosto 1931 . . . . . . » 88 »
35. Dorigotti Giulio, nato a Trento il 24 febbraio 1924 . . . . » 87 »
36. Monforte Mariano, nato a Mascali il 3 settembre 1928 . . . . . . » 87 »
37. Temperini Alberto, nato a Varese il 2 ottobre 1930 . . . . » 87 »
38. Ciauri Gaetano, nato a Roma il 20 ottobre 1925 . . . . » 86 »
39. Realmuto Antonino, nato a Palermo il 2 maggio 1927 . . . . . . » 86 »
40. Santoro Donato, nato a Salerno il 10 settembre 1923 . . . . . . » 86 »
41. Azzaretti Giovanni, nato a Varzi il 22 gennaio 1933 . . . . . . » 85 »
42. Baccini Urbano Clementina, nata a Sesto Fiorentino il 5 maggio 1933 . . » 85 »
43. Borra Giancarlo, nato a Gaverina Terme il 29 dicembre 1940 . . . . » 85 »
44. Coppola Antonio, nato a Napoli il 29 ottobre 1931 . . . . . . » 85 »
45. Gusberti Mario, nato a Cremona l'8 dicembre 1924 . . . . » 85 »
46. Manicardi Giancarlo, nato a Cordenons il 9 luglio 1934 . . . . . . » 85 »
47. Masciale Grazia, nata a Bitonto il 13 agosto 1933 . . . . . . » 85 »
48. Monastero Antonino, nato a Sciacca il 3 agosto 1938 . . . . » 85 »
49. Memec Vasco, nato a Trieste il 5 giugno 1922 . . . . » 85 »
50. Piras Salvatore Sergio, nato ad Orroli il 27 settembre 1929 . . . . . . » 85 »
51. Renzulli Giovanni, nato a Vicenza il 5 gennaio 1941 . . . . . . » 85 »
52. Ripa Rinaldo, nato a Piandicastello (ora Mercatino Conca P.S.) il 25 maggio 1935 » 85 »
53. Satta Giuseppe, nato a Buddusò l'8 giugno 1924 . . . . » 85 »
54. Sciacca Antonio, nato a Misterbianco il 16 marzo 1928 . . . . . . » 85 »
55. Ulivieri Ferretti Piero, nato a Livorno il 7 settembre 1928 . . . . . » 85 »
56. Bocci Ferdinando, nato a Siena il 9 maggio 1928 . . . . » 84 »
57. Casetta Egidio, nato a Badia Polesine il 23 agosto 1927 . . . . . . » 84 »
58. Beomonte Zobel Michele, nato a Foggia il 24 gennaio 1929 . . . . . . » 83 »
59. Botteghelli Romano, nato a Trieste il 29 maggio 1930 . . . . . . » 82 »
60. La Mura Luciano, nato a Lima il 19 gennaio 1927 . . . . » 82 »
61. Laus Sergio, nato a Siena il 3 ottobre 1925 . . . . » 82 »
62. Nisii Pietro, nato a Fano Adriano il 17 marzo 1933 . . . . . . » 82 »
63. Moscati Luigi, nato ad Amatrice il 20 dicembre 1923 . . . . » 81 »
64. Addesso Giovanni, nato a Salvitelle il 6 ottobre 1938 . . . . . . » 80 »
65. Amatetti Elio, nato a Cassano Irpino il 31 ottobre 1932 . . . . . . » 80 »
66. Asaro Calogero, nato a S. Cataldo il 24 novembre 1928 . . . . . . » 80 »
67. Battaglia Enrico, nato a Roma il 21 febbraio 1927 . . . . » 80 »
68. Calvo Antonio, nato a Floridia il 9 dicembre 1929 . . . . » 80 »
69. Caruso Elio, nato a Napoli il 13 giugno 1925 . . . . » 80 »
70. Cibella Carmelo, nato a Palermo il 14 febbraio 1926 . . . . . . » 80 »
71. Delindati Franco, nato a Parma il 2 ottobre 1929 . . . . » 80 »
72. Di Lauro Guido Maria, nato a Napoli il 10 ottobre 1926 . . . . . . punti 80 su 100
73. Ferrari Gino Renato, nato a Bologna il 30 dicembre 1922 . . . . . . » 80 »
74. Iacobellis Francesco, nato a Bari il 27 febbraio 1928 . . . . . . » 80 »
75. Leardi Luciano, nato a Castel Arquato il 10 dicembre 1927 . . . . . . » 80 »
76. Manini Giovanni, nato a Feltre l'8 aprile 1931 . . . . » 80 »
77. Marfella Vincenzo, nato a Napoli il 19 novembre 1923 . . . . . . » 80 »
78. Molinaro Francesco Saverio, nato a Foggia il 13 marzo 1940 . . . . . » 80 »
79. Parise Antonio, nato a Napoli il 13 giugno 1928 . . . . » 80 »
80. Pizzardo Alessandro, nato a Crespino il 5 aprile 1930 . . . . » 80 »
81. Pugliese Franco, nato a Pozzuoli il 22 giugno 1924 . . . . . . » 80 »
82. Quarta Oronzo, nato a Roma il 31 maggio 1919 . . . . » 80 »
83. Tenci Roberto, nato ad Albona il 10 maggio 1921 . . . . » 80 »
84. Fabrizi Sante, nato a Sutri il 24 settembre 1927 . . . . » 78 »
85. Mellano Cesare, nato a Chiomonte il 28 luglio 1927 . . . . . . » 78 »
86. Balzana Leodino, nato ad Assisi il 29 gennaio 1926 . . . . » 77 »
87. Baldinetti Vincenzo, nato a Sala Consilina il 13 agosto 1924 . . . . » 76 »
88. Carignola Fabio, nato a Rossano il 28 settembre 1928 . . . . » 76 »
89. D'Andrea Rosa, nata a Taranto il 19 ottobre 1934 . . . . » 76 »
90. Gerola Augusto, nato a Milano il 29 ottobre 1928 . . . . » 76 »
91. Milani Maurizio, nato a Roma l'11 novembre 1925 . . . . » 76 »
92. Prosdocimi Francesco, nato ad Adria l'8 settembre 1925 . . . . . » 76 »
93. Zanninello Giovanni, nato a Cavarzere il 27 febbraio 1918 . . . . . » 76 »
94. Adami Silvio, nato a Savona il 15 settembre 1921 . . . . » 75 »
95. Bellelli Mario, nato a Capaccio il 14 agosto 1924 . . . . » 75 »
96. Bernardi Muratore Adriana, nata a Rimini il 17 febbraio 1929 . . . . » 75 »
97. Colosimo Massimo, nato a Napoli il 19 luglio 1928 . . . . . . » 75 »
98. Dino Carmelo, nato a Petralia Sottana il 4 marzo 1928 . . . . . . » 75 »
99. Falciglia Angelo, nato a Pietraperzia il 29 aprile 1924 . . . . . . » 75 »
100. Galasso Sebastiana, nata a Misterbianco il 14 maggio 1931 . . . . . . » 75 »
101. Maino Virginio, nato a Magenta il 20 febbraio 1933 . . . . . . » 75 »
102. Mancinelli Sergio, nato a Roma il 6 novembre 1928 . . . . » 75 »
103. Minissale Vittorio, nato a Bronte il 16 agosto 1915 . . . . . . » 75 »
104. Orecchio Fausto, nato a Messina il 2 luglio 1939 . . . . » 75 »
105. Rapetti Germano, nato a Torino il 9 novembre 1925 . . . . » 75 »
106. Sartorio Carlo, nato a Villa d'Almé l'8 novembre 1928 . . . . . . » 75 »
107. Sepe Emilio, nato a Napoli il 28 agosto 1931 . . . . » 75 »
108. Sisti Giancarlo, nato a Cornogiovine il 10 giugno 1934 . . . . . . » 75 »
109. De Francesco Luigi, nato a Napoli il 25 aprile 1923 . . . . . . » 74 »
110. Lamanna Dante, nato a Castel S. Lorenzo il 1° gennaio 1924 . . . . . » 74 »
111. Molfese Antonio, nato a S. Arcangelo l'11 giugno 1937 . . . . . . » 74 »
112. Rudan Aldo, nato a Fiume il 29 maggio 1922 . . . . » 74 »

113. Buonsanto Vito, nato a S. Vito dei Normanni il 22 aprile 1940 . . . . punti 73 su 100
114. Scardina Salvatore, nato a Reggio Calabria il 18 aprile 1935 . . . . » 73 »
115. Zambelli Ermes, nato a Romans d'Isonzo il 15 agosto 1934 . . . . . . » 73 »
116. Bertoni Dino Piero, nato a Pisa il 3 giugno 1922 . . . . » 72 »
117. Fantin Italo, nato a Roncade il 3 novembre 1919 . . . . » 72 »
118. Gaudio Raffaele, nato a Bari il 19 giugno 1934 . . . . » 72 »
119. Passalacqua Antonina, nata a Palermo il 9 luglio 1931 . . . . . . » 72 »
120. Cavoli Antonio, nato a Carini il 15 marzo 1933 . . . . » 70 »
121. Chiappitelli Giuseppe Elia, nato a Maschito il 30 marzo 1934 . . . . » 70 »
122. Collarile Pasquale, nato a Benevento il 23 luglio 1932 . . . . » 70 »
123. Coppola Stanislao, nato a Sorrento il 31 maggio 1931 . . . . . . » 70 »
124. Diaco Gennaro, nato a Rossano il 5 gennaio 1922 . . . . » 70 »
125. Faranda Mario, nato a Messina il 24 maggio 1934 . . . . » 70 »
126. Frassanito Antonio, nato a Copertino il 13 agosto 1926 . . . . . . » 70 »
127. Galasso Umberto Giuseppe, nato a Locri il 2 gennaio 1930 . . . . . . » 70 »
128. Gamba Dino, nato ad Adria l'11 maggio 1930 . . . . » 70 »
129. Gionta Domenico, nato a Roma il 30 novembre 1927 . . . . » 70 »
130. Guarinieri Eugenio, nato a Roma il 13 gennaio 1928 . . . . » 70 »
131. Lambo Alfonso, nato a Bari il 24 giugno 1937 . . . . » 70 »
132. Lorusso Michele Edmondo, nato a Conversano il 16 novembre 1935 . . . » 70 »
133. Mallardi Angelo, nato a Bari il 31 agosto 1923 . . . . » 70 »
134. Marcone Giulio, nato a Chieti il 13 marzo 1931 . . . . » 70 »
135. Morgante Franco, nato a Rocca di Cambio il 24 settembre 1931 . . . . » 70 »
136. Musumeci Pantaleone, nato a Limbadi il 23 giugno 1926 . . . . . . » 70 »
137. Pafumi Concetto, nato a Catania il 15 agosto 1941 . . . . » 70 »
138. Perna Giangostino, nato a Milano il 3 novembre 1924 . . . . . . » 70 »
139. Ponte Pier Luigi, nato a Torino il 23 febbraio 1932 . . . . » 70 »
140. Restivo Onofrio, nato a Campofranco il 29 ottobre 1937 . . . . » 70 »
141. Ricci Maccarini Ivo, nato a Conselice il 28 gennaio 1925 . . . . . . » 70 »
142. Rigolon Guido, nato a Vicenza il 30 ottobre 1921 . . . . » 70 »
143. Russo Lodivco Orlando, nato a S. Cassiano il 1° giugno 1924 . . . . » 70 »
144. Saitta Tommaso, nato a Messina il 31 maggio 1924 . . . . » 70 »
145. Salini Rocco, nato a Cellino Attanasio il 24 febbraio 1931 . . . . . » 70 »
146. Strano Alfio, nato a Lentini il 20 agosto 1924 . . . . » 70 »
147. Tiragallo Lodovico, nato a Mele il 3 ottobre 1917 . . . . » 70 »
148. Tresalti Emilio, nato a Roma il 25 giugno 1935 . . . . » 70 »
149. Vitulano Duilio, nato a Foggia il 20 aprile 1922 . . . . » 70 »
150. Walter Franco, nato a Tallinn il 17 maggio 1936 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4089)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso speciale, per esami, su base regionale, a sessantatre posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 15 aprile 1977 il decreto ministeriale 25 marzo 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori, con contestuale assegnazione degli stessi alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a sessantatre posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1976 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 15 luglio 1976.

(4801)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 16 marzo 1977, concernente il « Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 102° corso di stato maggiore », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1977, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 3, primo e secondo rigo, dove è scritto: « redatta su carta *libera* », leggasi: « redatta su carta *bollata* »;

all'art. 8, rigo nove, dove è scritto: « alle ore 8,30 del giorno *4 maggio* 1977 », leggasi: « alle ore 8,30 del giorno *7 giugno* 1977 ».

(5456)

Nel decreto ministeriale 16 marzo 1977, concernente il « Concorso, per titoli, per l'ammissione di quattro capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo al 102° corso di stato maggiore », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1977, all'art. 3, primo e secondo rigo, dove è scritto: « redatta su carta *libera* », leggasi: « redatta su carta *bollata* ».

(5457)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a trentadue posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 12-13 del 18-25 marzo 1976, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 311, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami, a trentadue posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, per le sedi della regione Sardegna indetto con decreto ministeriale 21 gennaio 1974.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 3 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 312, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(4992)

OSPEDALE CIVILE « F. STELLINI » DI NOGARA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Nogara (Verona).

(5256)

OSPEDALE CIVILE DI THIESI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Thiesi (Sassari).

(5255)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E FRANCESCO TEOTINO » DI LOCRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di geriatria;

un posto di primario e un posto di aiuto di malattie infettive;

un posto di primario e due posti di assistente della sezione di emodialisi;

un posto di aiuto del servizio di cardiologia;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto e cinque posti di assistente di neonatologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di urologia;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di medicina;

due posti di aiuto (di cui uno per la sezione di riabilitazione e recupero funzionale) e un posto di assistente di ortopedia;

due posti di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di chirurgia;

due posti di assistente del servizio di pronto soccorso;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del centro tumori.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(5319)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ematologia;

un posto di assistente di lungodegenza e convalescenza;

un posto di assistente di anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(5257)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI RIVOLI

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivoli (Torino).

(5259)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(5253)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 27 gennaio 1977, n. 6.

Intervento finanziario della provincia per la captazione di programmi sonori e televisivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *dell'8 febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella consapevolezza che la massima ricezione e diffusione di programmi radio-televisivi costituisce un servizio alla comunità che, attraverso la più ampia informazione, è maggiormente incentivata alla partecipazione nell'ambito di un processo di crescita culturale e più facilitata nello sviluppo dei rapporti culturali ed economici, la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare a soggetti in possesso delle autorizzazioni di cui al titolo terzo della legge 14 aprile 1975, n. 103, contributi in conto capitale per l'installazione di impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali ivi previsti. Nella assegnazione di tali contributi sarà data preferenza alle richieste di consorzi o altre forme associative.

L'erogazione è condizionata all'impegno di provvedere allo effettivo esercizio dell'impianto.

Art. 2.

L'ammontare del contributo non può superare l'85 per cento della somma per realizzare i progetti approvati in sede di rilascio di autorizzazioni dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Nella determinazione della misura del contributo di cui al precedente comma, la giunta provinciale terrà conto del piano economico e finanziario relativo alla installazione degli impianti ripetitori.

Art. 3.

Le domande per ottenere i benefici, di cui alla presente legge, devono essere presentate all'assessorato competente corredate da:

progetto approvato in sede di rilascio dell'autorizzazione ministeriale;

piano economico-finanziario relativo alla installazione degli impianti.

Art. 4.

Su domanda degli interessati, la giunta provinciale può erogare il contributo in via anticipata fino al 75 per cento in base agli stati di avanzamento dell'opera, da accertarsi da parte degli uffici proviciali competenti.

Art. 5.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per lo esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categoria VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 200.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 3420 - Categoria X. — Spesa per la concessione di contributi per installazione di impianti ripetitori sul territorio provinciale di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali . . . . L. 200.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 gennaio 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 1977, n. 7.

Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *dell'8 febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore di una legge organica che assicuri ai comprensori le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle loro funzioni, il finanziamento di essi ha luogo nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2.

Per consentire ai comprensori di far fronte alle loro spese correnti, nello stato di previsione della spesa della provincia è istituito un fondo dell'ammontare di L. 650.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

Per gli esercizi successivi l'ammontare del predetto fondo è determinato annualmente dalla legge di bilancio, in misura comunque non superiore a L. 2.000.000.000 ivi compreso l'aumento annuo previsto dal successivo art. 3.

Art. 3.

Il riparto tra i comprensori del fondo di cui al precedente art. 2, sarà effettuato dalla giunta provinciale entro il 30 novembre di ogni anno, per la sua utilizzazione nell'esercizio successivo, nel modo seguente:

a) per le spese relative ad una dotazione minima di personale indispensabile per il suo funzionamento, nonché per spese generali di organizzazione, a ciascun comprensorio sarà devoluta una somma fissa di L. 30.000.000 da aumentarsi del 10 per cento per ogni anno successivo al primo, ed una somma variabile da ripartire in proporzione ai parametri della popolazione e del territorio. La somma variabile è determinata nella seguente misura:

per l'anno 1976, L. 370.000.000 per i comprensori costituiti alla data del 31 dicembre 1976;

per l'anno 1977, L. 580.000.000, per i comprensori previsti dal piano urbanistico provinciale.

Per gli anni successivi la predetta somma variabile è determinata in misura pari all'ammontare dell'anno 1977, maggiorata del 10 per cento per ogni anno.

La somma come sopra determinata sarà ripartita:

1) per il 50 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun comprensorio al 31 dicembre dello anno antecedente a quello della ripartizione;

2) per il 50 per cento in proporzione diretta alla superficie di ciascun comprensorio quale risulta dalla somma dei dati ufficiali, per comune, dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione;

b) per le spese relative al personale da utilizzare per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comprensori con leggi provinciali diverse da quella istitutiva, sarà devoluta a ciascun comprensorio una somma pari ai prevedibili oneri per stipendi, competenze fisse ed accessorie ed oneri riflessi, salvo quanto già previsto dalla legge provinciale 23 settembre 1973, n. 56, per le spese relative al personale dei presidi sanitari di base.

L'assegnazione della quota di cui alla precedente lettera *a*) è subordinata alla partecipazione finanziaria di tutti i comuni facenti parte del comprensorio, in ragione di almeno L. 500 per abitante, da maggiorarsi del 10 per cento per ogni anno successivo al primo, considerata la popolazione residente in ciascun comune alla data dell'ultimo censimento, o alla diversa data eventualmente indicata dallo statuto.

Al fine della determinazione della quota di cui alla precedente lettera *b*), i comprensori invieranno alla giunta provinciale, entro il 15 ottobre di ciascun anno, una motivata relazione contenente proposte relative alle necessità di personale, in rapporto alle varie attività. La giunta provinciale delibererà quindi il riparto, tenuto conto dei fabbisogni da essa accertati.

Il riparto concernente le assegnazioni per l'anno 1977 sarà effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relazioni dei comprensori dovranno essere inviate alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla medesima data.

Art. 4.

Sulla base del riparto di cui al precedente art. 3, la giunta provinciale assegna a ciascun comprensorio le relative somme.

La loro erogazione è disposta mediante versamento alla tesoreria di ciascun comprensorio in via anticipata ed in relazione al fabbisogno bimestrale di cassa di ciascuno di essi. A tal fine, i comprensori invieranno periodicamente all'assessorato competente i dati relativi ad detto fabbisogno suddiviso per capitoli di spesa.

Art. 5.

Per consentire ai comprensori di far fronte alle spese in conto capitale relative all'acquisto, a lavori di ristrutturazione di immobili di loro proprietà, ed agli oneri per l'arredamento degli stessi da destinare a sede dei loro uffici, è autorizzato lo stanziamento di L. 4.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

Lo stanziamento di cui al precedente comma sarà utilizzato mediante l'assegnazione ai comprensori di somme determinate dalla giunta provinciale sulla base di uno o più programmi di intervento, in relazione alle spese che i comprensori prevederanno annualmente di affrontare.

Per l'erogazione ai compresori dei fondi loro assegnati, si applica il secondo comma del precedente art. 4.

Art. 6.

Le somme assegnate ai sensi della lettera *b*), dell'art. 3 o ai sensi dell'art. 5 della presente legge, eventualmente non utilizzate dai comprensori, saranno versate dagli stessi alla provincia.

Le somme di cui alla presente legge, se non impegnate nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Qualora le somme previste dalla lettera *a*) dell'art. 3 non vengano devolute a causa della ritardata costituzione dei comprensori, esse potranno essere utilizzate ai fini di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, relativamente ai comprensori già costituiti.

Art. 7.

Per i comprensori non ancora costituiti, la giunta provinciale effettuerà un riparto straordinario, entro novanta giorni dalla costituzione degli organi comprensoriali, con le seguenti modalità:

per i comprensori che si costituiranno durante l'anno 1977 in luogo delle quote previste dall'art. 3, lettera *a*), sarà devoluta una somma *una tantum* non superiore a L. 20.000.000 per comprensorio a carico del fondo previsto dal primo comma dell'art. 2. La quota di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 sarà determinata tenendo conto della relazione contenente proposte relative alle necessità di personale che detti comprensori dovranno inviare alla giunta provinciale entro sessanta giorni dalla loro costituzione;

per i comprensori che si costituiranno successivamente al 31 dicembre 1977, il riparto sarà effettuato secondo quanto previsto dall'art. 3, tenuto peraltro conto del periodo di effettiva attività del comprensorio.

La relazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3, dovrà essere inviata entro sessanta giorni dalla loro costituzione.

Art. 8.

I contributi previsti dalla legge provinciale 19 gennaio 1970, n. 7, possono essere concessi anche sulle spese che i comprensori dovranno sostenere per iniziative di diffusione, a stampa o con altri mezzi, degli atti e documenti preparatori nonchè degli elementi facenti parte dei piani comprensoriali.

Per ottenere il contributo di cui al comma precedente, le domande dovranno essere corredate dalla deliberazione dei competenti organi comprensoriali di autorizzazione della spesa, nonchè di idoneo preventivo.

Il pagamento del contributo avverrà verso presentazione della relativa documentazione di spesa.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di L. 4.650.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 2, primo comma, e 5 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede nel modo seguente:

per L. 650.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 4.000.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere annuo massimo di L. 2.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 2, secondo comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 4.000.000.000 autorizzato con l'art. 5 della legge medesima.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categoria VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	650.000.000
Cap. 5900 - Categoria XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	4.000.000.000
Totale variazioni in diminuzione . . .	L.	4.650.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 2750 - Categoria III. — Spese per l'assegnazione di somme ai comprensori per il finanziamento degli oneri correnti di funzionamento	L.	650.000.000
Cap. 5560 - Categoria X. — Spese per l'assegnazione di somme ai comprensori per il finanziamento di programmi di intervento per lo acquisto, ristrutturazione ed arredamento degli immobili sedi dei loro uffici	»	4.000.000.000
Totale variazioni di nuova istituzione . .	L.	4.650.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 gennaio 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 1977, n. 8.

Nuovi interventi e modifiche alle norme in vigore in materia di asili nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *dell'8 febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 20 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 44, è sostituito dal seguente:

« *Amministrazione dell'asilo nido.* — Il comune o il consorzio provvede all'amministrazione dell'asilo nido nelle forme previste dalla legislazione vigente relativa all'ordinamento dei comuni ».

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, la lettera *b*) dell'art. 2 della legge provinciale 18 novembre 1974, n. 37, è sostituita dalla seguente:

« *b*) L. 20.000.000 per ogni quaranta posti-bambino, quale concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo nido. Tale concorso sarà determinato, nel rispetto dell'anzidetto limite massimo, in misura proporzionale alla ricettività complessiva dell'asilo nido e potrà essere concesso anche indipendentemente dall'assegnazione del contributo di cui alla precedente lettera *a*) ».

Art. 3.

Il fondo di cui all'art. 1 della legge provinciale 18 novembre 1974, n. 37, è aumentato, per l'esercizio finanziario 1976, a L. 550.000.000.

Il fondo predetto viene utilizzato per le seguenti finalità:

a) assegnazione del contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge provinciale 18 novembre 1974, n. 37, a favore dei comuni o loro consorzi che siano stati compresi nei piani annuali approvati ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 44;

b) assegnazione del contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della legge provinciale 18 novembre 1974, n. 37, come sostituita dall'art. 2 della presente legge, a favore dei comuni o loro consorzi che siano stati compresi nei piani annuali approvati ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 44;

c) assegnazione del contributo nella misura di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, integrata con la lettera *b*) dell'art. 2 della legge provinciale 18 novembre 1974, n. 37, come sostituita dall'art. 2 della presente legge, a favore dei comuni ai quali sono state trasferite, ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, le funzioni relative agli asili nido della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, quale concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido medesimi per l'anno 1976.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 4.

Ferma l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1976 delle altre norme contenute nella legge provinciale 10 settembre 1973, n. 44, e successive modificazioni, i comuni, ai quali sono state trasferite le funzioni relative agli asili nido della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, dovranno provvedere ad adeguare gli asili nido stessi a quanto disposto negli articoli 16, 17, 18 e 19 della predetta legge provinciale entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Alla copertura del maggior onere annuo di L. 300.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a carico dello esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per lo esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categoria VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 300.000.000

In aumento:

Cap. 3860 - Categoria X. — Contributi ai comuni per l'istituzione, la costruzione e la gestione di asili nido (legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e leggi provinciali 10 settembre 1973, n. 44, e 18 novembre 1974, n. 37) . . . . L. 300.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 gennaio 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 1977, n. 9.

Ulteriori disposizioni in materia di agriturismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *dell'8 febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il certificato di operatore agrituristico di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11, abilita l'operatore:

a) a dare alloggio per soggiorno turistico;

b) a vendere al dettaglio i prodotti della propria azienda agricola ed i prodotti prevalentemente lavorati in proprio, ivi compresi quelli a contenuto alcoolico e superalcoolico;

c) a somministrare pasti alle persone ospitate ed ai frequentatori dei locali tipici realizzati in base all'art. 4 della legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11.

Il rilascio del certificato è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Il rilascio del certificato è subordinato altresì alla prova dell'avvenuto pagamento della tassa sulle concessioni non governative, di cui al n. 33 della tabella allegata alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14.

Fatta salva l'osservanza della normativa vigente in materia di igiene e salute pubblica, il certificato di operatore agrituristico, al solo fine dello svolgimento delle attività di cui al primo comma, è sostitutivo di ogni altro provvedimento autorizzativo.

Art. 2.

Gli operatori agrituristici devono tenere un registro nel quale sono indicate le generalità delle persone alloggiate e devono comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza di tali persone.

La vigilanza sull'esercizio delle attività previste dalla presente legge compete alle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Gli operatori agrituristici, all'inizio di ogni anno, devono presentare alla giunta provinciale una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che intendono praticare per l'anno in corso.

La giunta provinciale è autorizzata a determinare annualmente i limiti massimi delle tariffe che potranno essere praticate.

Gli operatori agrituristici devono esporre in luogo ben visibile al pubblico le tariffe nonchè gli orari che sono autorizzati a praticare.

Le stanze e gli alloggi destinati all'esercizio dell'attività agrituristica sono considerati, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, come appartenenti alla IV categoria del punto 2 dell'art. 3 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10.

Art. 4.

La lettera *f)* del quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11, è soppressa.

Art. 5.

Per gli interventi previsti dalla legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato lo stanziamento di L. 700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di L. 700.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per lo esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categoria XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 700.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 5490 - Categoria X. — Interventi a favore dell'agriturismo (leggi provinciali 20 marzo 1973, n. 11, 6 settembre 1974, n. 9 e 12 gennaio 1976, n. 2) L. 700.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 gennaio 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 1977, n. 10.

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *dell'8 febbraio* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 1977, n. 11.

Nuovi interventi a sostegno dell'economia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *dell'8 febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PARTECIPAZIONE AL MEDIOCREDITO E INTERVENTO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO

Capo I

PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA AI FONDI DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE

Art. 1.

La provincia autonoma di Trento è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige - Mediocredito Trentino-Alto Adige, con sede in Trento.

E' altresì autorizzata la partecipazione della provincia al fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento annessa all'istituto medesimo.

Le partecipazioni ai predetti fondi potranno essere disposte nella misura di un conferimento complessivo non superiore a L. 1.900.000.000.

Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di L. 1.900.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

Capo II

NORME ED ULTERIORI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA

Art. 2.

La provincia autonoma di Trento è autorizzata a disporre una apertura di credito in conto corrente fruttifero al tasso del 5 per cento di durata non superiore a dieci anni fino alla concorrenza di L. 5.000.000.000 a favore dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige - Mediocredito Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 dello statuto dell'istituto predetto, approvato con decreto ministeriale 16 dicembre 1953, e successive modificazioni.

Con apposita convenzione, sentite le organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori e degli imprenditori e i comprensori, saranno regolati i rapporti tra l'istituto suindicato e la provincia autonoma di Trento in ordine all'impiego dell'apertura di credito di cui al comma precedente.

La convenzione stabilirà in particolare i criteri per le priorità territoriali e settoriali di intervento.

Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di L. 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

Art. 3.

Per i fini previsti dalla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 17, come modificata dall'art. 22 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

Art. 4.

La giunta provinciale invierà semestralmente al consiglio provinciale una relazione generale sullo stato di attuazione delle leggi provinciali in materia di incremento della produzione industriale, precisando gli interventi effettuati, nonchè la misura e le modalità degli stessi, anche con riguardo agli impegni assunti dalle imprese nei confronti della provincia.

La relazione di cui al precedente comma sarà inviata anche alle organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori e degli imprenditori ed ai comprensori.

Capo III

INTERVENTI A FAVORE DELL'ARTIGIANATO

Art. 5.

Le misure massime del concorso annuo costante, di cui all'art. 1 della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 13, come previsto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo, sono elevate rispettivamente al 6 per cento e all'8 per cento.

Art. 6.

Per i fini di cui alla legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 13, come modificata dalle disposizioni del capo I della legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10, e dall'art. 5 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 800.000.000 a carico dello esercizio finanziario 1976.

Per gli esercizi successivi, fino al 1985, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

Art. 7.

Per i fini di cui alla legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13, e successive modificazioni, la giunta provinciale è autorizzata a concedere alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento, soc. coop. a r.l., con sede in Trento, un contributo *una tantum* di L. 100.000.000 al fine di incrementare il fondo di cui all'art. 4, lettera *d*) dello statuto della cooperativa.

Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

Art. 8.

Il fondo di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13, come sostituito dal terzo comma dell'art. 5 della legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10, è elevato da L. 50.000.000 a L. 150.000.000.

In relazione a quanto disposto dal comma precedente sono autorizzati gli stanziamenti di L. 100.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984 e di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985.

Art. 9.

E' fatto obbligo alla cooperativa artigiana di garanzia di presentare alla giunta provinciale una relazione semestrale dettagliata sull'attività svolta e sugli interventi di garanzia effettuati, con indicazione dei settori produttivi beneficiari e dell'ammontare delle operazioni di finanziamento assistite da garanzia.

La giunta provinciale invierà semestralmente al consiglio provinciale una relazione generale sullo stato di attuazione delle leggi provinciali in materia di incentivazione al settore artigianale, precisando gli interventi effettuati, nonchè la misura e le modalità degli stessi, anche con riguardo agli impegni assunti dalle imprese nei confronti della provincia.

La relazione di cui al primo comma sarà inviata anche alle organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori e degli imprenditori ed ai comprensori.

TITOLO II

ULTERIORI INTERVENTI PER L'AGRICOLTURA

Art. 10.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, e successive modificazioni, è autorizzato il limite di impegno di L. 500.000.000 a carico dello esercizio finanziario 1976.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1990.

Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente articolo, possono essere prese in considerazione anche le domande già presentate e non accolte per insufficienza di fondi.

Art. 11.

Allo scopo di favorire la regolare immissione sul mercato delle produzioni agricole e zootecniche, nonchè di promuovere la loro valorizzazione commerciale, possono essere concessi a favore di cooperative ed associazioni agrarie legalmente costituite ed aventi sede ed operanti nel territorio della provincia, che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti, contributi nella misura massima del 70 per cento dell'ammontare degli interessi passivi su prestiti dalle stesse contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, per la corresponsione di acconti ai soci conferenti.

La giunta provinciale formulerà, a partire dall'annata agraria 1977-78, entro il 15 novembre di ogni anno, un programma di intervento per ciascuno dei settori vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero caseario tenuto conto particolarmente dell'andamento commerciale delle produzioni agricole interessate. Il programma per l'annata agraria 1976-77 sarà formulato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande per ottenere i benefici di cui al presente articolo vanno inoltrate all'assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura entro il termine che sarà indicato nel provvedimendo di adozione del programma previsto al secondo comma.

La concessione e contestuale liquidazione del contributo è disposta dalla giunta provinciale sulla base:

a) delle note di sconto rilasciate dagli istituti di credito comprovanti l'ammontare degli interessi passivi;

b) delle dichiarazioni delle cooperative e associazioni agrarie attestanti l'avvenuto pagamento degli acconti ai soci conferenti.

Nel caso di anticipata estinzione delle operazioni di prestito, gli enti beneficiari sono tenuti a darne comunicazione alla giunta provinciale che provvede per il recupero dei contributi concessi, in proporzione ai minori oneri conseguenti alla anticipata estinzione delle operazioni medesime.

Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di L. 340.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976. Per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a L. 500.000.000.

I fondi di cui allo stanziamento autorizzato con l'art. 11 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 8, che risultino disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzati per le finalità di cui al presente articolo.

Art. 12.

All'art. 1 della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 11, le parole « Alle cooperative » sono sostituite dalle seguenti: « Alle cooperative ed alle associazioni agrarie legalmente costituite ed aventi sede ed operanti nel territorio della provincia ».

Il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 11, è sostituito dal seguente: « Le passività onerose, di cui all'art. 1, concernono finanziamenti bancari risultanti dai bilanci relativi all'annata agraria 1975-76 ».

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 11, come modificata dal presente articolo, è autorizzato il limite di impegno di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2, secondo comma, numeri 1) e 2) della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976, in aumento allo stanziamento autorizzato con l'art. 4 della legge provinciale 5 giugno 1976, n. 16.

Art. 14.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere ai consorzi di produttori, di cui all'art. 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

a) i contributi previsti dal punto 2) dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nella misura minima ivi prevista e fino alla misura massima del 2,50 per cento;

b) un fondo di dotazione non superiore all'ammontare del contributo statale di cui al punto 3) dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Tale fondo di dotazione dovrà essere restituito alla provincia in caso di scioglimento dei consorzi.

Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera *a*) del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976. Per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1980 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a L. 250.000.000.

Per la concessione dei fondi previsti dalla lettera *b*) del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

TITOLO III

ULTERIORI INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 15.

Lo stanziamento di cui all'art. 19 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, è elevato da L. 4.000.000.000 a L. 8.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1976, da utilizzare per il finanziamento del primo piano triennale di edilizia scolastica.

TITOLO IV

ULTERIORI INTERVENTI PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA

Art. 16.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 41 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, relativamente alle domande già presentate entro il termine di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 900.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

Per gli esercizi successivi fino al 2000, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

Una quota di L. 780.000.000 dello stanziamento autorizzato con il presente articolo, è riservata alle cooperative edilizie, fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7.

TITOLO V

INTERVENTI STRAORDINARI IN RELAZIONE AD EVENTI TELLURICI

Art. 17.

Le disposizioni della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 31, concernente interventi per l'esecuzione di lavori di riparazione di opere danneggiate dagli eventi tellurici del maggio 1976, sono applicabili anche per i fenomeni succedutisi dopo tale data.

Il limite di importo stabilito dall'art. 2, secondo comma, della predetta legge provinciale n. 31, è elevato a 50 milioni. La giunta provinciale, su richiesta del comune interessato e semprechè ne riconosca l'opportunità tecnica amministrativa, può provvedere all'esecuzione delle opere in via diretta anche qualora la spesa sia inferiore al limite sopra indicato.

Art. 18.

Al fine di consentire il sollecito rientro nelle rispettive abitazioni delle persone che, a causa degli eventi tellurici, sono state provvisoriamente sistemate in altri alloggi, la giunta provinciale, ove ne riconosca la necessità o la convenienza, sentito il comune interessato, può provvedere alla riparazione totale o parziale di edifici danneggiati previo invito al proprietario a procedere direttamente all'esecuzione dei lavori con inizio degli stessi nel termine di trenta giorni, con diffida per l'esecuzione d'ufficio, nel qual caso il proprietario dell'immobile riparato sarà tenuto al rimborso totale o parziale della spesa sostenuta dalla provincia nella misura che sarà stabilita con decreto del presidente della giunta provinciale previa deliberazione della giunta stessa, in base al reddito complessivo annuo del nucleo familiare relativo all'anno 1975.

Ove si tratti di immobili dichiarati di interesse storico od artistico, l'invito all'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, sarà accompagnato da eventuali prescrizioni in materia storico-artistica, le quali tengono luogo delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.

La giunta provinciale può disporre che all'esecuzione dei lavori provveda l'I.T.E.A. In tal caso la giunta stessa assegna all'istituto i fondi necessari, che saranno erogati in via anticipata per il 70 per cento e per la rimanente parte ad avvenuta esecuzione delle opere, su presentazione di idonea documentazione.

Nel caso di mancato rimborso, ai sensi del primo comma, si procede alla riscossione delle somme dovute a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 19.

Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 31, come modificata dall'art 17 della presente legge, si prescinde dal parere del comitato tecnico per i beni culturali.

Art. 20.

Per gli interventi di cui all'art. 1 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 31, come modificata dall'art. 17 della presente legge, e per il finanziamento degli eventuali oneri previsti dal precedente art. 18, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 31, come modificata dagli articoli 17 e 19 della presente legge, nonchè per il finanziamento degli eventuali oneri previsti dal precedente art. 18, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

Art. 21.

In relazione agli oneri derivanti dall'abbandono delle abitazioni a causa dell'evento tellurico del 13 dicembre 1976, la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare al comprensorio Alto Garda e Ledro, somme fino alla concorrenza dell'importo di L. 200.000.000.

I relativi interventi, che hanno carattere di straordinarietà, devono essere attuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tal fine la giunta provinciale delibera un programma dei suddetti interventi secondo le indicazioni, per tipo e modalità, presentate entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge dal comprensorio Alto Garda e Ledro, sentiti i comuni interessati.

All'attuazione degli interventi provvede il comprensorio Alto Garda e Ledro.

L'erogazione dei fondi assegnati è disposta mediante versamento degli stessi alla tesoreria del comprensorio in via anticipata ed in relazione al fabbisogno mensile di cassa. A tal fine, il comprensorio invierà alla provincia i dati relativi al fabbisogno mensile di cassa distinto per i tipi di spesa previsti dal programma di cui al terzo comma del presente articolo.

Al termine del periodo cui gli interventi si riferiscono e comunque entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di cui al secondo comma, il comprensorio presenta alla giunta provinciale un rendiconto delle spese effettivamente sostenute, accompagnate da una relazione sull'attuazione del programma, e riversa alle entrate del bilancio provinciale, le somme ricevute ed eventualmente non utilizzate.

Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 22.

I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 23.

Alla copertura dell'onere di L. 17.990.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 20 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 21 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'eventuale maggiore onere annuo di lire 260.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 11 e 14, secondo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1977, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione del maggiore onere annuo di L. 1.000.000.000 autorizzato con l'art. 13 della medesima legge.

All'ulteriore onere di L. 50.000.000, derivante dall'aumento dello stanziamento di cui all'art. 8 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1985, si farà fronte con le disponibilità di bilancio; di pari importo, derivante, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di lire 50.000.000 autorizzato con l'art. 6, terzo comma, della legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10.

Art. 24.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categoria VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	200.000.000
Cap. 5900 - Categoria XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso .	»	17.990.000.000
Totale variazioni in diminuzione .	L.	18.190.000.000

In aumento:

Cap. 2940 - Categoria III (di nuova istituzione). — Fondo per l'assegnazione di somme al comprensorio Alto Garda e Ledro per interventi relativi all'abbandono di abitazioni a causa dell'evento tellurico del 13 dicembre 1976	L.	200.000.000
Cap. 3210 - Categoria XI (di nuova istituzione). — Spesa per la partecipazione della provincia ai fondi di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige — Mediocredito Trentino-Alto Adige — e della sezione autonoma per il credito agrario di miglioramenso annessa all'istituto medesimo . .	»	1.900.000.000
Cap. 3380 - Categoria VIII. — Spesa per il finanziamento dei piani triennali di edilizia scolastica di cui all'art. 2 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36	»	4.500.000.000
Cap. 3435 - Categoria X. — Spese e contributi per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino (leggi provinciali 27 dicembre 1975, n. 55 e 3 settembre 1976, n. 31)	»	100.000.000
Cap. 3620 - Categoria X. — Fondo per la concessione di contributi ai singoli ed alle cooperative edilizie per la costruzione di abitazioni (leggi provinciali 20 agosto 1971, n. 10, 30 dicembre 1972, n. 31, 8 agosto 1975, n. 33 e 19 gennaio 1976, n. 7)	»	900.000.000
Cap. 4075 - Categoria VIII (con modificazione di dizione). — Interventi per l'esecuzione di lavori di riparazione di opere danneggiate da eventi tellurici (legge provinciale 3 settembre 1976, n. 31)	»	200.000.000
Cap. 4345 - Categoria X (di nuovo istituzione). — Spesa per la concessione ai consorzi di produttori agricoli per la difesa attiva e passiva di produzioni intensive, di contributi, in rapporto alla produzione annua denunciata .	»	150.000.000
Cap. 4346 - Categoria XIII (di nuova stituzione). — Spesa per la concessione ai consorzi di produttori agricoli per la difesa attiva e passiva di produzioni intensive, di un fondo di dotazione per il finanziamento degli oneri per l'anticipazione dei premi di assicurazione, rispetto al contributo statale di cui al punto 3) dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364 .	»	100.000.000
Cap. 4383 - Categoria X (con modificazione di dizione). — Interventi a favore delle cooperative agricole e delle associazioni agrarie, sulle passività onerose (leggi provinciali 21 gennaio 1975, n. 11 e 30 agosto 1975, n. 43) . .	L.	300.000.000
Cap. 4410 - Categoria X. — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale per promuovere il consolidamento e lo sviluppo della zootecnia (legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11, art. 9)	»	1.000.000.000
Cap. 4422 - Categoria X. — Ulteriori provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario (leggi provinciali 15 dicembre 1972, n. 28, 6 dicembre 1974, n. 44 e 19 gennaio 1976, n. 8)	»	500.000.000
Cap. 4425 - Categoria X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi alle cooperative ed alle associazioni agrarie sugli interessi passivi di operazioni assunte per la corresponsione di acconti ai soci conferenti, al fine di favorire la regolare immissione sul mercato delle produzioni agricole e zootecniche	»	340.000.000
Cap. 4953 - Categoria X. — Spesa per la costituzione di un fondo speciale per la ristrutturazione economica e tecnica delle aziende industriali in difficoltà economico-finanziarie (leggi provinciali 23 gennaio 1975, n. 17, 25 agosto 1975, n. 37, 31 gennaio 1976, n. 12 e 31 agosto 1976, n. 30)	»	2.000.000.000
Cap. 4980 - Categoria XII (di nuova istituzione). — Spesa per la costituzione di un'apertura di credito in conto corrente fruttifero a favore dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige — Mediocredito Trentino-Alto Adige — per agevolare i finanziamenti diretti all'incremento delle attività produttive nel settore industriale	»	5.000.000.000
Cap. 5151 - Categoria X. — Contributo alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento per incrementare il fondo di cui all'art. 4, lettera *d*), dello statuto della stessa cooperativa (legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10, art. 4)	»	100.000.000
Cap. 5170 - Categoria X. — Fondo per la concessione di contributi alle imprese artigiane su operazioni creditizie assistite dalla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento (leggi provinciali 22 novembre 1971, n. 13 e 29 gennaio 1976, n. 10)	»	100.000.000
Cap. 5180 - Categoria X. — Provvidenze per favorire il credito artigiano (leggi provinciali 21 gennaio 1975, n. 13 e 29 gennaio 1976, n. 10, art. 3)	»	800.000.000
Totale variazioni in aumento	L.	18.190.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 gennaio 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(1977)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771330)